



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## ANALISI DELLE SCADENZE FISCALI DEL PROSSIMO 30 NOVEMBRE

MAURO NICOLA  
Presidente Fondazione Nazionale di  
Formazione dei Commercialisti

---

DR. MAURO NICOLA



## AUTOCERTIFICAZIONE AIUTI DI STATO

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti  
**FORMAZIONE**

dott. Mauro Nicola  
Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

---

DR. MAURO NICOLA




## Gli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta e il rapporto con le norme anti Covid-19

### Inquadramento metodologico




DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO


DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO



## Aiuti di Stato

### Artt. 107-109 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- **Obiettivi:** evitare che il sostegno finanziario **pubblico** conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese all'interno del Mercato comune.
- *Le deroghe previste dalla UE:* politica industriale, agricoltura, pesca, etc.



- Qualsiasi misura che direttamente o indirettamente produca per l'impresa un **beneficio economico** (riduzione di costi, agevolazione fiscale, sgravio di oneri sociali o di tassi di interesse, garanzie, etc.) **comportando un vantaggio competitivo**.



- **L'atto giuridico è indifferente:** legge, atto amministrativo, forma privatistica, etc.
- **La modalità è indifferente:** contributo a fondo perduto, sgravio fiscale, credito d'imposta.

## Aiuti di Stato

### I presupposti:

- risorse statali;
- **misura imputabile allo Stato o ad una sua articolazione;**
- beneficiario dell'Aiuto deve essere **un'impresa o una categoria di imprese.**



### Commissione UE - Raccomandazione 6 maggio 2003, n. C(2003) 1422

*“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.”*

## La tipologia di Aiuti di Stato

**Aiuti soggetti a notifica preventiva**

Occorre attendere l'autorizzazione  
della Commissione UE

**Aiuti soggetti a comunicazione**

Sono immediatamente operativi  
salvo blocco della Commissione

**Aiuti *de minimis***

Non occorre comunicazione e autorizzazione:  
solo monitoraggio

## Aiuti soggetti a notifica preventiva

Esempio: bonus affitti settore alberghiero e termale: D.L. n. 104/2020, art. 77

Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento.



3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Aiuti soggetti a (mera) comunicazione

Regolamento n. 800/2008 (integrato dal Regolamento n. 651/2014/UE)

- Aiuti a finalità regionale;
- aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Aiuti *de minimis* - Solo monitoraggio

Regolamento n. 1998/2006 e s.m.i.

- Si tratta di aiuti che, collocandosi sotto una certa soglia (200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari dell'impresa destinataria), non sono considerati corrispondenti alla definizione di cui all'art. 107, § 1, TFUE e che, pertanto, non devono essere comunicati alla Commissione, né in via preventiva né successivamente alla loro adozione. L'esenzione viene concessa in quanto si tratta di Aiuti che non vanno ad alterare la concorrenza sul mercato.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Agevolazioni introdotte con specifica finalità di contrasto alla pandemia

Passaggio normativo "tipico" in caso di norma Anticovid

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli Aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis*, G.U. L 352 del 24 dicembre 2013.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Agevolazioni introdotte con specifica finalità di contrasto alla pandemia

### Art. 316-ter del Codice penale Indebita percezione di erogazioni pubbliche


“Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**.”.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Agevolazioni introdotte con specifica finalità di contrasto alla pandemia

### Agevolazioni Covid-19



DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Agevolazioni introdotte con specifica finalità di contrasto alla pandemia

### Innalzamento

L'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, **consente di fruire della nuova soglia** di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento alle misure agevolative previste da talune norme (c.d. regime "ombrello").

### Consente

Il comma 14 del citato articolo 1 del Decreto 41/2021 prevede che gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1.

### Richiede

Il successivo comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

### Attenzione

**Non vanno indicati i dati** relativi agli Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) **sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).**

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Aiuti di Stato – Leggende metropolitane

- 1 **NON SONO PREVISTE SANZIONI**  
(ma il tenore del DL 41/2021 sembra richiedere adempimento per poter beneficiare)
- 2 **COMUNICO GIÀ I DATI NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO**  
(vero, ma lo scopo pare diverso, diverso il periodo osservazione, manca autocertificazione)
- 3 **LA DATA DEL 30-11-2022 E' SCOMODA**  
(questo è vero)

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO


## Le «semplificazioni»

Prot. n. 233822/2022



*Proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA



DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni»



- Partita Iva attiva al 23 marzo 2021
- V.A. 2020 < 30% V.A. 2019


DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni»

TERMINI  
PRESENTAZIONE

- La Dichiarazione è inviata dal **28 aprile 2022 al 30 novembre 2022**.
- I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata dei bonari, inviano la Dichiarazione entro il 30-06 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare **due dichiarazioni**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO  
DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK  
PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA  
NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata <b>X</b>
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice anagrafico	Codice fiscale società	

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni»

### MA PERCHE' UN'ULTERIORE DICHIARAZIONE?

INTERR. PARL. 5-08035 DEL 11.05.2022

[...] SONO PRESENTI ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE DEGLI AIUTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI RISPETTO AI DATI TRASMESSI IN PRECEDENZA; [...]

IN MERITO AL CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE, SI RAPPRESENTA CHE NELLA STESSA VENGONO RICHIESTE INFORMAZIONI CHE NON SONO IN POSSESSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. SI TRATTA, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI DATI:

LE IMPRESE CON CUI IL BENEFICIARIO SI TROVA IN UNA RELAZIONE DI CONTROLLO, RILEVANTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI **IMPRESA UNICA** SECONDO LA NOZIONE EUROPEA DI IMPRESA UTILIZZATA AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO; L'**ALLOCAZIONE DEGLI AIUTI** RICEVUTI NELLA SEZIONE 3.1 E/O NELLA SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK (È IL BENEFICIARIO, INFATTI, CHE PUÒ SCEGLIERE NELL'AUTODICHIARAZIONE SE ALLOCARE L'AIUTO IN TUTTO O IN PARTE NELLA SEZIONE 3.12, SUSSISTENDONE I REQUISITI) E LA **SUSSISTENZA DEI REQUISITI** ATTINENTI LE CITATE SEZIONI; IN CASO DI **SUPERAMENTO DEI MASSIMALI** PREVISTI DALLE SEZIONI 3.1 E/O 3.12, LE MODALITÀ CON CUI IL BENEFICIARIO INTENDE SANARE TALE IRREGOLARITÀ (UTILIZZO DEI MASSIMALI PIÙ ELEVATI INTRODOTTI MEDIO TEMPORE, RIVERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24 OPPURE SCOMPUTO DA AIUTI SUCCESSIVI).

**NON VENGONO, INVECE, RICHIESTI I DATI GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI QUALI, AD ESEMPIO, GLI IMPORTI DEGLI AIUTI FRUITI.**


MA ...

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni»

### BASE NORMATIVA



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni» REGIME «OMBRELLO»

L'ART. 1, CO. 13-15, DEL DL 41/2021 CONSENTE DI FRUIRE DELLA NUOVA SOGLIA DI CUI ALLA SEZIONE 3.1 E DI AVVALERSI DELLA SEZIONE 3.12 DELLA COMUNICAZIONE DELLA CE RECANTE IL "TEMPORARY FRAMEWORK", GARANTENDO IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEGLI AIUTI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLE PREDETTE SEZIONI, CON RIFERIMENTO ALLE MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE DALLE SEGUENTI NORME (C.D. REGIME "OMBRELLO"):

- ⇒ ARTICOLI 24, 25, 28, 120, 129-BIS E 177 DEL **Dl 34/2020**
- ⇒ ARTICOLO 78, COMMA 1 E COMMA 3 (QUEST'ULTIMO LIMITATAMENTE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DOVUTA PER L'ANNO 2021), DEL **Dl 104/2020**
- ⇒ ARTICOLI 1, 1-BIS, 1-TER, 8, 8-BIS E 9-BIS DEL **Dl 137/2020**
- ⇒ ARTICOLO 2 DEL **Dl 172/2020**
- ⇒ ARTICOLO 1, COMMA 599 E COMMA 602, DELLA **L. 178/2020**
- ⇒ ARTICOLI 1, COMMI DA 1 A 9, 1-TER, 5, 6, COMMI 5 E 6, E 6-SEXIES, DEL **Dl 41/2021**
- ⇒ ARTICOLI 1 E 4 DEL **Dl 73/2021**

DR. MAURO NICOLA



## Le «semplificazioni»

### POSSIBILE CUMULO

IL COMMA 14 DEL CITATO ARTICOLO 1 DEL DECRETO 41/2021 PREVEDE CHE GLI AIUTI DI CUI AL COMMA 13, FRUITI ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DELLA SEZIONE 3.1 DEL TEMPORARY FRAMEWORK **POSSONO ESSERE CUMULATI** DA CIASCUNA IMPRESA CON ALTRI AIUTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA MEDESIMA SEZIONE E CHE LE IMPRESE PRESENTANO UN'APPOSITA AUTODICHIARAZIONE CON LA QUALE ATTESTANO L'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 3.1.

### SEZIONE 3.12 CON AUTODICHIARAZIONE

IL SUCCESSIVO COMMA 15 PREVEDE CHE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE DEGLI AIUTI DI CUI AL CITATO COMMA 13 CHE INTENDONO AVVALERSI ANCHE DELLA SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK RILEVANO LE CONDIZIONI E I LIMITI PREVISTI DA TALE SEZIONE E CHE LE IMPRESE PRESENTANO UN'APPOSITA AUTODICHIARAZIONE CON LA QUALE ATTESTANO L'**ESISTENZA DELLE CONDIZIONI** PREVISTE AL PARAGRAFO 87 DELLA SEZIONE 3.12.

DR. MAURO NICOLA



## Le «semplificazioni»

### PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE

**CHI?**

- BENEFICIARI DELLE MISURE DI AIUTO PER LE QUALI SI APPLICA IL REGIME «OMBRELLO». (SALVO CHE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON SIA GIÀ STATA RESA PER ACCEDERE ALL'AIUTO, PER ES. CONTRIBUTO PEREQUATIVO)
- SEMPRE, SE AIUTI IMU SENZA AVER COMPILATO IL QUADRO C NONCHÉ QUANDO IL BENEFICIARIO SIA TENUTO A COMPILARE IL QUADRO D DELLA DICHIARAZIONE (RIVERSAMENTI E RIALLOCAZIONI)



**COME?**

- VIA TELEMATICA
- RICEVUTA ENTRO 5 GG
- POSSIBILE REINVIO ENTRO 5 GG DA SCARTO
- POSSIBILE DICHIARAZIONE CORRETTIVA (L'ULTIMA SOSTITUISCE LE ALTRE)



**QUANDO?**

- DAL 28.04.2022 AL 30.11.2022
  - SE DEFINIZIONE AGEVOLATA (DL 41/2021) ENTRO 30.11 O, SE SUCCESSIVO, ENTRO 60 GG DA PAGAMENTO O DA PRIMA RATA
- ↓  
2 DICHIARAZIONI

ECCEPTO

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le «semplificazioni»

### SANZIONI



MA DAL TENORE DEL DL 41/2022...

**INTERR. PARL. 5-08011 DEL 04.05.2022**


[...] CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DEGLI INTERROGANTI RELATIVA ALLA CANCELLAZIONE DELLE SANZIONI OVE L'ERRORE NELL'INDICAZIONE DEGLI AIUTI RICEVUTI NON COMPORTI IL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI PREVISTI, SI FA PRESENTE CHE TALI SANZIONI SONO COLLEGATE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E CHE NON COSTITUISCONO SANZIONI « TRIBUTARIE »

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO


## Le misure Covid-19 e il Quadro UE temporaneo di Aiuti di Stato



DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto




DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto

Costi fissi non coperti - Sezione 3.12



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto

### I MASSIMALI

Sezione		Fino al 27-01-2021	Dal 28-01-2021	Dal 01-01-2022
3.1	GENERALE	800.000	1.800.000	2.300.000
	PESCA	120.000	270.000	345.000
	AGRICOLO	100.000	225.000	290.000
3.12	GENERALE	3.000.000	10.000.000	12.000.000

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

### CHI HA GIA' SEGNALATO

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1.

Prot. n. 143438/2022

### QUANDO VA FATTA COMUNQUE

La Dichiarazione va comunque presentata quando:


- 1) il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;
- 2) il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- 3) il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quando occorre presentare il modello telematico

1. Quando ho sforato i limiti previsti dal *Temporary Framework*.
2. Quando ero "in difficoltà" al 31 dicembre 2019.
3. Quando ho utilizzato sia l'Aiuto della Sezione 1, sia quello della Sezione 1.12.



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## STRUTTURA DEL MODELLO




DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)




**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO  
DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK  
PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA  
NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Il tema dei massimali e il Quadro UE temporaneo di Aiuti di Stato



DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto

**DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000**  
(da rendere per gli  
aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.1  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/representante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

A)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

1° periodo

oppure

2)  che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

2° periodo

oppure

2)  che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

CONDIZIONE	C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
FUNZIONE	D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
CONDIZIONE	E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (Intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
IMPRESA UNICA	F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.
	FIRMA _____

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto

DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000  
(da rendere per gli  
aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.12  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"
- B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti da 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.
- oppure
- 2) che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti da 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022 elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti da 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.
- oppure
- 2) che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

1° periodo

2° periodo

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto

COPERTURA COSTI FISSI

IMPRESA UNICA

- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M)  che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021							
	Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi:	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021		
	1	2	3	4	5	6		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare					
	7	8						
	0,00	0,00						
	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021							
	Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi:	Totale				
	1	2	3	4				
	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare					
	7	8						
	0,00	0,00						

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

# Quadro Aiuti di Stato

## QUADRO A

**AIUTI REGIME «OMBRELLO»**

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
		Data inizio			Data fine				
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"									

**AIUTI DIVERSI**

SEZIONE II

ALTRI AIUTI

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

**RICORDIAMOCI DI CONTROLLARE L'RNA**

- OCORRE TENERE CONTO, AD ESEMPIO DELLE MISURE EX DL 34/2020 DI CUI:
- ALL'ART. 26, "RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI"
  - ALL'ART. 136-BIS, "RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE"
  - ALL'ART. 48-BIS "CREDITO D'IMPOSTA PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI"

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO



# Quadro Aiuti di Stato

## QUADRO A

Indica le sezioni

Serve solo per Sezione 3.12 per il calcolo della copertura dei costi fissi

Solo quando ho queste 2 caselle ho effetto sostitutivo con Aiuti di Stato

Qui non ci sono, quindi dovrò riportarli comunque in prospetto Aiuti di Stato

SEZIONE I	Sez. 3.1		Sez. 3.12		PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività	
	1	2	3	4	Data inizio			Data fine					
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" - Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

# Quadro Aiuti di Stato

## QUADRO A

POSSIBILE ANCHE BARRARE ENTRAMBE

SOLO PER SEZIONE 3.12 (CALCOLO COSTI FISSI)

POSSIBILE EFFETTO SOSTITUTIVO QUADRO RS

NON POSSIBILE

POSSIBILE

SEZIONE I	Sez. 3.1		Sez. 3.12		PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività	
	1	2	3	4	Data inizio			Data fine					
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	5	6

CON RIFERIMENTO AI PUNTI E), F), G) E H) (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK), NEL QUADRO A IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA MISURA VA INDICATO IL PERIODO AMMISSIBILE. TALE PERIODO DEVE ESSERE COMPRESO TRA IL 1° MARZO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021, OVVERO IN UN PERIODO DI ALMENO UN MESE, COMUNQUE COMPRESO TRA IL 1° MARZO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021. PER LA SINGOLA MISURA CHE SI INTENDE ALLOCARE NELLA SEZIONE 3.12, È LASCIATO AMPIO MARGINE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO PER LA SCELTA DEL PERIODO AMMISSIBILE.

IL BENEFICIARIO DELLE MISURE PUÒ, DUNQUE, INDIVIDUARE IL PERIODO AMMISSIBILE PIÙ FAVOREVOLE SULLA BASE DELLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DELLA PROPRIA IMPRESA, IN MODO CHE GLI AIUTI POSSANO COPRIRE I COSTI FISSI NON COPERTI SOSTENUTI IN TALE PERIODO (IN MISURA NON SUPERIORE AL 70% O AL 90% A SECONDA DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA) E SEMPRE CHE, NEL PERIODO INDIVIDUATO COME AMMISSIBILE, ABBAIA SUBITO UN CALO DI FATTURATO DI ALMENO IL 30% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2019.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

### QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020										
			PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività	
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"			giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

**AIUTI SEZIONE «OMBRELLO»**

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

SEZIONE II	ALTRI AIUTI	
	Sez. 3.1	Sez. 3.12
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)		

**AIUTI NON «OMBRELLO»**

COMPRENDE ANCHE AIUTI DIVERSI DA QUELLI ERARIALI E FISCALI

**ATTENZIONE:** l'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello"). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

### DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

**Articolo 1, commi 1-10** "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
		Data inizio			Data fine						
1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (**Sezione 3.12 del Temporary Framework**), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura **va indicato il periodo ammissibile**. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per la singola misura che si intende allocare nella Sezione 3.12, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.

Il beneficiario delle misure può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

**Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)**

### DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020

**Articolo 78, comma 1** "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE							
		Data inizio			Data fine				
1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno

**Articolo 78, comma 3** "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE							
		Data inizio			Data fine				
1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
<b>Articolo 1, commi 1-10</b> "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 1-bis</b> "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 1-ter</b> "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 8</b> "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 8-bis</b> "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 9</b> "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 9-bis</b> "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
<b>Articolo 2</b> "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
<b>Articolo 1, comma 599</b> (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
<b>Articolo 1, comma 602</b> "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021												
Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine						
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	1	2	3	giorno	mes	anno	4	giorno	mes	anno	5	6
<b>SEZIONE II</b>												
<b>ALTRI AIUTI</b>												
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)												
Sez. 3.1    Sez. 3.12												

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

### Finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato

#### Fondo di garanzia per le PMI - FAQ D.L. Liquidità - Allegato 4

- 18. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi della lett. m)?
- R. Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lett. m), dell'art. 13 del D.L. Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa.



53

## Quadro Aiuti di Stato

La maggior parte degli aiuti sotto forma di finanziamenti concessi secondo le regole del Quadro temporaneo rientrano nella sezione 3.2 del Tf, per cui sono irrilevanti ai fini della dichiarazione da presentare entro il 30 giugno (il riferimento a tale sezione compare anche nel Registro aiuti di Stato, Rna, alla voce «regolamento/comunicazione») in corrispondenza del singolo aiuto.

Tuttavia, nelle Faq emanate dal Fondo di garanzia per le Pmi sul decreto Liquidità si legge (Faq 18) che «le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del decreto Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa». Per cui, non solo le garanzie sui finanziamenti sino a 30mila euro concessi dalle banche a tantissime Pmi (e anche a lavoratori autonomi) in periodo di pandemia rientrano nel limite interessato dalla comunicazione, ma la quota di limite che viene erosa non è costituita dal costo della garanzia ma dall'intero importo del finanziamento.

Come si comprende dalle **Faq 19 e 26**, per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo in base al punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa, misurato sulla base dei premi teorici di garanzia, **è imputato anch'esso tra gli aiuti della sezione punto 3.1 del Quadro temporaneo**, ancora una volta finendo per pesare sul relativo limite.

## Quadro Aiuti di Stato

**19. Per quali process è possibile richiedere la garanzia ai sensi del regime “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” con conseguente aumento delle percentuali di copertura al Fondo?**

R. Per tutti i process ad eccezione del nuovo process “lettera M – DL Liquidità”. Quest’ultimo, infatti, beneficia di una copertura del Fondo pari al 100% a valere sul regime di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)”

**26. In che modo viene determinato l’aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE 651/2014?**

R: per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l’aiuto per l’impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell’intervento del Fondo, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo.

Tale aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l’aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

SEZIONE II	ALTRI AIUTI	Sez. 3.1	Sez. 3.12
Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)			

- per i finanziamenti con garanzia 100% a carico del Fondo di garanzia (lettera m del comma 1 dell’articolo 13 del decreto Liquidità) → **intero importo del finanziamento**
- per i finanziamenti concessi dal Fondo a valere sulla sezione 3.2 → **importo della garanzia**

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato



Legislatura 18<sup>a</sup> - 6<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 325 del 05/07/2022

### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

325<sup>a</sup> Seduta

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

Tipologia Garanzia	Importo da Considerare
Garanzia <b>100% ex</b> lettera m), art. 13, comma 1, del DL n. 34/2020;	€ 25.000 / 30.000
<b>Garanzia fino al 90% ex</b> lettera c), art. 13, comma 1, del DL n. 34/2020.	ESL ↔ RNA

DR. MAURO NICOLA



A differenza degli aiuti del regime ombrello, i massimali degli «altri aiuti» sono individuati all'interno della decisione che autorizza ciascuna misura e all'interno dei provvedimenti attuativi dei singoli aiuti

#### Decontribuzione SUD

- 1) Art. 27 DL 104/2020. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. SA 58802. Circolare INPS n° 122 del 22 ottobre 2020 (800K);
- 2) Art. 1, commi da 161 a 168, L. 178/2020. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. SA 61940. Circolare INPS n° 33 del 22 febbraio 2021 (1,8mln);
- 3) Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, SA 101056, Messaggio INPS n° 403 del 26 gennaio 2022 (2,3mln).

#### Decontribuzione giovani

1. Art. 1, commi da 10 a 15, L. 178/2020, assunzioni under 36 nel biennio 2021-2022. Per assunzioni 2021, misura autorizzata il 16 settembre 2021 (SA. 64420). Circolare INPS n° 56 del 12 aprile 2021 (1,8 mln);
2. Prorogata la misura in QT per le assunzioni del 2022 fino al 30 giugno 2022. Autorizzata l'11 gennaio 2022 (SA. 101010). Messaggio INPS n° 403 del 26 gennaio 2022 (2,3 mln).

#### Decontribuzione donne

1. Art. 1, commi da 16 a 19, L. 178/2020, assunzioni donne biennio 2021-2022. Per le assunzioni del 2021, misura autorizzata il 27 ottobre 2021 (SA. 100005). Messaggio INPS n° 3809 del 5 novembre (1,8 mln);
2. Prorogata la misura in QT dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Autorizzata l'11 gennaio 2022 (SA. 101010). Messaggio INPS n° 403 del 26 gennaio 2022 (2,3 mln).

DR. MAURO NICOLA



A differenza degli aiuti del regime ombrello, i massimali degli «altri aiuti» sono individuati all'interno della decisione che autorizza ciascuna misura e all'interno dei provvedimenti attuativi dei singoli aiuti

### Decontribuzione per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

- 1) Art. 3 DL 104/2020, esonero 4 mesi, fruibili entro il 2020. Misura autorizzata il 10 novembre 2020. Circolare INPS n° 105 del 18 settembre 2020 (800k);
- 2) Art. 12, commi 14 e 15, DL 137/2020, proroga di 4 settimane la decontribuzione, fruibili entro il 31 gennaio 2021. La misura autorizzata il 23 febbraio 2021 (SA. 61939), il tetto a 1,8 mln;
- 3) Art. 1, commi da 306 a 308, L. 178/2020 proroga per 8 settimane fino al 31 marzo 2021. Autorizzata l'8 dicembre 2021, il tetto è di 2,3 mln.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

[www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19  
«GLI AIUTI INDIVIDUALI» per vedere la situazione della singola impresa

**Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**

UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Spagnan per la Crescita Territoriale

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO  
Ministero delle Regioni e delle Politiche Regionali

Trasparenza degli Aiuti Individuali Torna alla sezione Home Trasparenza Torna alla Homepage del Portale

**Form Ricerca Aiuto** Effettua Ricerca

Numero di riferimento della misura di aiuto (CF)

Denominazione Beneficiario

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)  Tutte le Versioni

C.F. Beneficiario

Autorità Concedente

Tipo Procedura

COR

Regolamento/Comunicazione

Titolo Progetto

Regime Quadro

Anno di Concessione

Importo

**Ricerca Aiuti Risultati**

Valorizzare almeno un parametro nell'Area Ricerca: di seguito vengono mostrati i primi 1000 aiuti.

Visualizza  Scarica Excel  Scollega

Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR)	Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	Titolo Misura	Tipo Misura	COR	Titolo Progetto	Data Concessione	Denominazione Beneficiario	C.F. Beneficiario	Regione	Dettaglio
Nessun dato da visualizzare.										

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



[www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19  
«LE MISURE AGEVOLATIVE» per sapere il massimale applicabile a ciascuna misura

**Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**

UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

SVILUPPO ECONOMICO

Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Trasparenza delle Misure

Form Ricerca Misura

CAR  Tutte le Versioni

Codice CE

Data Decisione CE

Titolo

Data Inizio (da)  Regolamento/Comunicazione

Data Fine

Autorità Responsabile

Tipologia A

Effettua Ricerca

Ricerca Misura Risultati

Visualizza  Scarica Excel  Scollega

CAR	Codice CE	Titolo	Data Inizio	Data Fine	Autorità responsabile
Nessun dato da visualizzare.					

DR. MAURO

ONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

[www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19  
«LE MISURE AGEVOLATIVE» per sapere il massimale applicabile a ciascuna misura

**Registro Nazionale degli Aiuti di Stato**

UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

SVILUPPO ECONOMICO

Dettagli Misura

Scarica XML  Scarica Excel  Torna Indietro

Dettaglio

Tipologia di procedimento Notifica

Riferimento dell'aiuto (C) SA.59952

Stato membro Italia

CAR della misura (N° rif. dello Stato membro) 16466

Data di decisione C 18/12/2020

Denominazione della Regione (NUTS) Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Extra-Regio NUTS 2, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta/Valle d'Aoste, Veneto

Status dell'aiuto a finalità regionale Status «A»\_TFUE Art. 107, par. 3, lettera a), Status «C»\_TFUE Art. 107, par. 3, lettera c), Status «N»\_Zona non assistite

Titolo della misura d'aiuto RISTORO FIERE E CONGRESSI

Base giuridica nazionale Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- cd.DECRETO RILANCIO, Art.183,comma 2

Link al testo integrale della misura di aiuto <https://www.turismo.beniculturali.it/news/contributi-fiere-congressi-contributi-guide-accompagnatori-turistici/>

Tipologia di misura Regime di aiuti

DR. MAURO

ONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

[www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19  
LE MISURE AGEVOLATIVE

Strumento di aiuto altro contributo a fondo perduto (Categoria: Sovvenzione/Contributo in conto interessi)			
Settori economici interessati Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti			
<b>Autorità Concedente (Scheda CE)</b>			
Autorità che concede l'aiuto Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo			
Indirizzo Internet <a href="http://www.turismo.beniculturali.it">www.turismo.beniculturali.it</a>			
Indirizzo Postale VIA MARGHERA 2,00185			
<b>Dotazione</b>			
<b>Anno</b>	<b>Importo totale annuo della dotazione prevista</b>		
2020	€ 370.000.000,00		
2021	€ 150.000.000,00		
Cofinanziato da fondi UE NO			
<b>Obiettivi previsti dai regolamenti non De Minimis</b>			
<b>Regolamento/Comunicazione</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Intensità Massima *</b>	<b>Maggiorazione PMI</b>
TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 (2020) 1863 finali e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	€ 1.800.000	

DR. MAURO NIC

\* Si intende l'intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo interno).

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## REGISTRAZIONE ALL'INTERNO DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI

### Modello redditi 2022

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituisce il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", necessario per effettuare le verifiche per il rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis".

Il Regolamento sul funzionamento del Registro (Decreto 31 maggio 2017, n. 115) distingue:

- gli **aiuti soggetti ad un procedimento di concessione**, disciplinati dagli articoli 8 e 9, la cui registrazione avviene ad opera del **Soggetto concedente**;
- gli **aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione**, disciplinati dall'articolo 10. Per quelli fiscali la registrazione avviene ad opera dell'AdE ma sulla base delle informazioni fornite all'interno dei modelli REDDITI e IRAP. Questi aiuti sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

### TABELLA CODICI AIUTI

### Dichiarazione aiuti Covid

**SOLO PER GLI AIUTI DEL REGIME OMBRELLO** (per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività» e tranne nel caso in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori) è possibile comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentire la registrazione sul RNA. Per questi aiuti, **NON** si compila il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel modello REDDITI 2022 (rigo RS 401).

DR. MAURO NIC



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Quadro Aiuti di Stato

Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)

### QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

IN CASO DI FRUIZIONE DEGLI AIUTI DI STATO RICONOSCIUTI AI FINI DELL'IMU, OCCORRE COMPILARE NEL QUADRO C UN RIGO PER CIASCUN COMUNE OVE SONO SITUATI GLI IMMOBILI PER I QUALI SI È BENEFICIATO DI TALI AIUTI, INDICANDO IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE E IL NUMERO DEI PREDETTI IMMOBILI

### QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune 1	Numero immobili 2
C1		
C2		
C3		
C4		
C5		
C6		
C7		
C8		

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Dichiarazione IMU 2021

Decreto 29 luglio 2022

Nuovo modello IMU/IMPI



Il MEF con il Decreto 29 luglio 2022 ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI**, corredato dalle istruzioni e le specifiche tecniche. Archiviando così il modello approvato il 30 ottobre 2012.

Dal 7 settembre disponibile la versione aggiornata del software di controllo del file compilato.



## Attenzione

Per le dichiarazioni **IMPI** l'appuntamento è rinviato all'anno d'imposta 2022. Per i 2 anni precedenti i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei Comuni senza l'intervento dei contribuenti.

Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato.

<sup>67</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Dichiarazione IMU 2021

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI										Quadro A	
N. d'ordine	Caratteristiche (1)		INDIRIZZO (2)								
	1		2								
Progressivo immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile										
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno		
	3	4	5	6	7	8	8a	9	10		
	Riduzioni (3)	Valore	% Possesso	Esenzione	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			Detrazione per l'abitazione principale			
	11	12	13	14	giorno	15	15	15	16		
					15	15	15	15	15		
	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro							
	17	18	19	20							
AGENZIA DELLE ENTRATE DI					ESTREMI DEL TITOLO						
										Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato	
										21	

Il **campo 21** deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che risultano da provvedimenti emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni.

Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato

**DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020**

**Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"**

Sez. 3.1 2 Sez. 3.12

**PERIODO AMMISSIBILE**

Data inizio Data fine

3 giorno mese anno 4 giorno mese anno 5 Settore 6 Codice attività

**CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)**

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

1 Ricavi delle vendite e prestazioni	.00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto <sup>1</sup> )	.00
<b>Totale</b>	<b>.00</b>

**B. COSTI DELLA PRODUZIONE**

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	.00
7 Per servizi	.00
8 Per godimento beni di terzi	.00
9 Personale	.00
10 Ammortamenti e svalutazioni	.00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	.00
14 Oneri diversi di gestione	.00
<b>Totale</b>	<b>.00</b>
<b>Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)</b>	<b>.00</b>

**CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12**

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	.00
b. Aiuti potenziali <sup>2</sup> (a * 70/100 oppure 90/100 fino a max. 10 mln)	.00
c. Aiuti ricevuti <sup>3</sup>	.00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro Aiuti di Stato Dichiarazione sostitutiva atto notorio

### Determinazione costi fissi non coperti

Costi fissi, indipendentemente dal livello di produzione, sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, **occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile** e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework **e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.**

**A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

1 Ricavi delle vendite e prestazioni	.00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto <sup>1</sup> )	.00
<b>Totale</b>	<b>.00</b>

**B. COSTI DELLA PRODUZIONE**

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	.00
7 Per servizi	.00
8 Per godimento beni di terzi	.00
9 Personale	.00
10 Ammortamenti e svalutazioni	.00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	.00
14 Oneri diversi di gestione	.00
<b>Totale</b>	<b>.00</b>

**CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12**

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	.00
b. Aiuti potenziali <sup>2</sup> (a * 70/100 oppure 90/100 fino a max. 10 mln)	.00
c. Aiuti ricevuti <sup>3</sup>	.00

Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Superamento dei limiti

→ AI FINI DEL RISPETTO DEI DIVERSI MASSIMALI RILEVA, IN CONFORMITÀ CON LA DISCIPLINA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO, LA **DATA DI CONCESSIONE** DI OGNI SINGOLA MISURA AGEVOLATIVA  
→ SI TIENE INOLTRE CONTO DEL CONCETTO DI «**IMPRESA UNICA**»

SUPERAMENTO  
LIMITI SEZIONI  
3.1 E 3.12  
DEL TEMPORARY  
FRAMEWORK



SEMBREBBE ANCHE QUELLI  
NON «OMBRELLO»

IL PRESENTE RIQUADRO VA COMPILATO NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE ABBAIA **RICEVUTO AIUTI DI STATO** ELENCATI NELLA SEZIONE I DEL QUADRO A (PER I QUALI SI APPLICA IL REGIME "OMBRELLO") IN MISURA SUPERIORE AI MASSIMALI PREVISTI DALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK (TENENDO CONTO DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DI TUTTI GLI AIUTI RICEVUTI DALLE ALTRE IMPRESE CON CUI IL DICHIARANTE SI TROVA IN UNA RELAZIONE DI CONTROLLO, RILEVANTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA SECONDO LA NOZIONE EUROPEA DI IMPRESA UTILIZZATA AI FINI DEGLI AIUTI DI STATO)

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Superamento dei limiti



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Superamento dei limiti

### SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021

Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021
1	2	3	4	5	6
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. 3.12 post 27/01/2021					
Totale da riversare					
7	8				
,00	,00				

**SUPERAMENTO  
LIMITI SEZIONI  
3.1 E 3.12  
DEL TEMPORARY  
FRAMEWORK**

### SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00
Sez. 3.12 post 27/01/2021			
Totale da riversare			
7	8		
,00	,00		

### SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021

Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00
Sez. 3.12 post 27/01/2021			
Totale da riversare			
7	8		
,00	,00		

### SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00
Totale da riversare			
	8		
	,00		

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Superamento dei limiti

AD ESEMPIO, NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO DOVESSE SFORARE IL LIMITE DEL MASSIMALE STABILITO NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO DI VIGENZA DELLA SEZIONE 3.1 (PARI A 800.000 EURO FINO AL 27 GENNAIO 2021) E NON AVESSE LA POSSIBILITÀ DI ALLOCARE L'ECCEDEZZA ALL'INTERNO DELLA SEZIONE 3.12 (PER MANCANZA DEI REQUISITI IVI STABILITI), DETTA ECCEDEZZA NON SPETTANTE POTREBBE TROVARE CAPIENZA, CON APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DA RECUPERO, ALL'INTERNO DEL NUOVO E DIFFERENTE MASSIMALE DELLA MEDESIMA SEZIONE, NON INTERAMENTE COPERTO

Codice aiuto	Importo totale Sez. 3.1	Importo (REDDITI/IRAP 2021)	Importo totale Sez. 3.12	Importo (REDDITI/IRAP 2021)
1	2	3	4	5
	,00 (di cui	,00 )	,00 (di cui	,00 )
D1				
Importo dell'aiuto da riversare		Interessi da recupero		
6	7			
,00	,00			

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Superamento dei limiti

## RIALLOCAZIONE DELLE MISURE

INTERR. PARL. 5-08035 DEL 2022

SOLO PER MISURE COMPRESSE NEL REGIME «OMBRELLO»

IL BENEFICIARIO PUÒ SCEGLIERE SE ALLOCARE L'AUTO IN TUTTO O IN PARTE NELLA SEZIONE 3.12

### QUADRO A

Articolo	Sez. 3.1		PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività												
	1	2	Data inizio			Data fine																
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			3	giorno	4	giorno	5	giorno	6	giorno	7	giorno	8	giorno	9	giorno	10	giorno	11	giorno	12	giorno
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"			1	2	3	giorno	4	giorno	5	giorno	6	giorno	7	giorno	8	giorno	9	giorno	10	giorno	11	giorno

### QUADRO D

D1	Codice aiuto	1	Importo totale Sez. 3.1	2	Importo (REDDITI/IRAP 2021)	3	Importo totale Sez. 3.12	4	Importo (REDDITI/IRAP 2021)	5
	Importo dell'aiuto da riversare	6	Interessi da recupero	7						

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Ma quando si intende percepito l'Aiuto? (data concessione)

TABELLA AIUTI				MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.12 DEL T.C. CON L. N. 30 COME 15-17 DEL DECRETO 4/1/2021	
NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGRICOLTURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGRICOLTURA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, dai settori economici interessati dalle misure misure restrittive"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1 bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, dai settori economici interessati dalle misure misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio del novembre 2020"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1 ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 nei settori attività economiche"		
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di informazione"		Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici"		
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1 bis	7	"Contributo a fondo perduto per le start up"		
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1, comma da 1 a 2	8	"Contributo a fondo perduto sostanziale"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, comma da 1 a 2	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, comma da 1 a 2	10	"Contributo a fondo perduto per operatori"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, comma da 1 a 2	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i costi di locazione degli immobili a uso non abitativo e uffici d'azienda"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i costi di locazione degli immobili a uso non abitativo e uffici d'azienda"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9 bis	14	"Credito d'imposta per i costi di locazione degli immobili a uso non abitativo e uffici d'azienda per le imprese interessate dalle norme restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio del novembre 2020"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1, comma da 1 a 2	15	"Proroghe gennaio aprile 2021 del credito d'imposta per i costi di locazione degli immobili a uso non abitativo e uffici d'azienda per il settore turistico"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, comma da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per costi di locazione"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, comma da 1 a 2	17	"Estensione credito d'imposta per costi di locazione"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adempimento degli oneri di lavoro"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120 bis	19	"Appalti lavori in materia di impiego diretto nel Comune di Compone d'Italia"		
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Misure sostanziali fiscali di agevolazione e razionalizzazione concernenti l'adempimento da COVID-19"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esercizio dell'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico - Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in caso per affittamenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni"		

NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGRICOLTURA
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esercizio dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 3	24	"Esercizio dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" - esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli"	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9 bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esercizio prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esenzione dalla tariffa speciale del Canone RA"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	29	"Esercizio del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

- Crediti d'imposta - data concessione dell'Aiuto**
- data presentazione Modello redditi, purché entro 30 giugno 2022;
  - data approvazione compensazione, ossia:
    - data della maturazione;
    - data rilascio ricevuta presa in carico Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
    - data presentazione Modello F24.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Ma quando si intende percepito l'Aiuto? (data concessione)

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021				
NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Ma quando si intende percepito l'Aiuto? (data concessione)

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione*
---------------------	----------	----	--	--

### Crediti d'imposta - data concessione dell'Aiuto

- data presentazione Modello redditi, purché entro 30 giugno 2022;
- data approvazione compensazione, ossia:
  - data della maturazione;
  - data rilascio ricevuta presa in carico Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
  - data presentazione Modello F24.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



# Impresa Unica

## QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

B1	Codice fiscale
B2	
B3	

NEL QUADRO A VANNO BARRARE LE CASELLE RELATIVE AGLI AIUTI DI CUI HA BENEFICIATO (SOLO) IL DICHIARANTE

SECONDO LA CIRC. 10 DI ASSONIME È GIUSTA APPLICARE LA NOZIONE DI IMPRESA UNICA DI CUI ALL'ART. 2, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO DE MINIMIS N. 1407/2013

**SI INTENDE L'INSIEME DELLE IMPRESE FRA LE QUALI ESISTE ALMENO UNA DELLE RELAZIONI SEGUENTI:**

- UN'IMPRESA DETIENE LA MAGGIORANZA DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI O SOCI DI UN'ALTRA IMPRESA
- UN'IMPRESA HA IL DIRITTO DI NOMINARE O REVOCARE LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O SORVEGLIANZA DI UN'ALTRA IMPRESA
- UN'IMPRESA HA IL DIRITTO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE SU UN'ALTRA IMPRESA IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO CONCLUSO CON QUEST'ULTIMA OPPURE IN VIRTÙ DI UNA CLAUSOLA DELLO STATUTO DI QUEST'ULTIMA
- UN'IMPRESA AZIONISTA O SOCIA DI UN'ALTRA IMPRESA CONTROLLA DA SOLA, IN VIRTÙ DI UN ACCORDO STIPULATO CON ALTRI AZIONISTI O SOCI DELL'ALTRA IMPRESA, LA MAGGIORANZA DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI O SOCI DI QUEST'ULTIMA

(ANCHE PER IL TRAMITE DI UNA O PIÙ ALTRE IMPRESE)


DR. MAURO NICOLA



# Concetto di impresa unica

Premessa. Il concetto di «impresa» nella giurisprudenza europea

CGUE: C-49/07, C-222/04, C-164/01, C-184/98, C-35/96, C-244/94, C-41/90



DR. MAURO NICOLA





## Concetto di impresa unica

### Impresa unica

Considerando (4)  
Reg. 1407/2013

*La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica. ... Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.*

Art. 2, par. 2 Reg.  
1407/2013

«si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni...

- 1 Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa
- 2 Un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del direttivo o sorveglianza di un'altra impresa
- 3 Un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria
- 4 Un'impresa, azionista o socia di un'altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Controllo «diretto»

- 5 Le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni 1, 2, 3, 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica

Controllo «indiretto»

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## GLI AIUTI DI STATO IN DICHIARAZIONE QUADRO RS

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS



Aiuti di Stato

CONFERMATO  
IMPOSTAZIONE  
DELL'ANNO  
SCORSO

Assenza  
Impresa Unica

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RS401										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione Impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	12	13	14		15	16	17			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
25		26	27		28	29				
						,00				
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale	1				Codice fiscale	2				
RS402										
Codice fiscale	3				Codice fiscale	4				
Codice fiscale	5				Codice fiscale	6				

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

### INQUADRAMENTO

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)

AIUTI SOGGETTI A UN PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

ARTT. 8 E 9 DM 115 DEL 31/5/2017

IN CASO DI AIUTI SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, È PREVISTA UN'ATTIVITÀ PREVENTIVA SIA DA PARTE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE, CHE È TENUTA AD ISCRIVERE LA MISURA AGEVOLATIVA NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, SIA DA PARTE DEL SOGGETTO CONCEDENTE, IL QUALE, PRIMA DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DELL'AUTO, È TENUTO ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO E ALLA INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO RILASCIATO DAL REGISTRO.

AIUTI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE

ART. 10 DM 115 DEL 31/5/2017


A NORMA DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, GLI AIUTI FISCALI AUTOMATICI SI INTENDONO CONCESSI E SONO REGISTRATI NEL REGISTRO NAZIONALE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE FISCALE NELLA QUALE SONO DICHIARATI DAL BENEFICIARIO. TALE MODALITÀ SI APPLICA, AI SENSI DEL COMMA 7 DEL MEDESIMO ARTICOLO, ANCHE AGLI AIUTI DI STATO E AGLI AIUTI "DE MINIMIS" SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE COMUNQUE DENOMINATI IL CUI IMPORTO NON È DETERMINABILE NEI PREDETTI PROVVEDIMENTI MA SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA A FINI FISCALI NELLA QUALE SONO DICHIARATI (C.D. SEMI-AUTOMATICI).

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS



DAL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI NEI "SETTORI AGRICOLTURA E PESCA", COME DEFINITI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. O), DEL REGOLAMENTO CITATO ("[...] AIUTI DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 107 DEL TFUE RELATIVI AL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI E AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA INCLUSI GLI AIUTI DE MINIMIS").

LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI NEI CITATI SETTORI, INFATTI, SONO CONTENUTE NEI REGISTRI SIAN E SIPA, CUI COMPETONO, IN RELAZIONE AI PREDETTI AIUTI, LE FUNZIONI DI REGISTRAZIONE DELLE MISURE E DEGLI AIUTI INDIVIDUALI E QUELLE DI VERIFICA PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI INDIVIDUALI.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

### NOZIONE DI IMPRESA UNICA

SECONDO LA CIRC. 10 DI ASSONIME È GIUSTA APPLICARE LA NOZIONE DI IMPRESA UNICA DI CUI ALL'ART. 2, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO DE MINIMIS N. 1407/2013



- UN'IMPRESA DETIENE LA MAGGIORANZA DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI O SOCI DI UN'ALTRA IMPRESA
- UN'IMPRESA HA IL DIRITTO DI NOMINARE O REVOCARE LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O SORVEGLIANZA DI UN'ALTRA IMPRESA
- UN'IMPRESA HA IL DIRITTO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE SU UN'ALTRA IMPRESA IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO CONCLUSO CON QUEST'ULTIMA OPPURE IN VIRTÙ DI UNA CLAUSOLA DELLO STATUTO DI QUEST'ULTIMA
- UN'IMPRESA AZIONISTA O SOCIA DI UN'ALTRA IMPRESA CONTROLLA DA SOLA, IN VIRTÙ DI UN ACCORDO STIPULATO CON ALTRI AZIONISTI O SOCI DELL'ALTRA IMPRESA, LA MAGGIORANZA DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI AZIONISTI O SOCI DI QUEST'ULTIMA



ALL'INTERNO DELLO STESSO STATO MEMBRO

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

### SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

⇒ SOGGETTI CHE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE HANNO BENEFICIATO DI:  
 → **AIUTI FISCALI AUTOMATICI** (AIUTI DI STATO E AIUTI "DE MINIMIS")

→ NONCHÉ DI QUELLI **SUBORDINATI** ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, COMUNQUE DENOMINATI, IL CUI **IMPORTO NON È DETERMINABILE** NEI PREDETTI PROVVEDIMENTI MA SOLO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA A FINI FISCALI NELLA QUALE SONO DICHIARATI, DISCIPLINATI DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO

⇒ IL PROSPETTO VA COMPILATO ANCHE DAI SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO NEL PERIODO D'IMPOSTA DI **AIUTI FISCALI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA E ACQUACOLTURA**, DA REGISTRARE NEI REGISTRI SIAN E SIPA

#### QUANDO?

IL PROSPETTO DEVE ESSERE COMPILATO CON RIFERIMENTO AGLI **AIUTI DI STATO** I CUI **PRESUPPOSTI PER LA FRUIZIONE SI SONO VERIFICATI NEL PERIODO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE**

PER I **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO** EROGATI DALL'ADE OCCORRE AVER RIGUARDO ALLA DATA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

PER I **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO** PER I QUALI IL BENEFICIARIO NE HA RICHIESTO L'UTILIZZO SOTTO FORMA DI **CREDITO D'IMPOSTA**, SI HA RIGUARDO ALLA DATA DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO STESSO

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

⇒ IL PROSPETTO VA COMPILATO CON RIFERIMENTO AGLI **AIUTI** SPECIFICATI NELLA "TABELLA CODICI AIUTI DI STATO" **GIÀ INDICATI NEI RELATIVI QUADRI** (AD ESEMPIO, NEL QUADRO RF) DEL PRESENTE MODELLO DI DICHIARAZIONE, COMPRESO IL QUADRO RU

#### ECCEZIONI

- CONTRIBUTI FONDO PERDUTO EROGATI DALL'AGENZIA
- AIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 42 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI
- AIUTO IDENTIFICATO DAL CODICE 73 - CREDITO D'IMPOSTA PER VERSAMENTO IL CANONE RAI

⇒ L'INDICAZIONE DEGLI AIUTI NEL PROSPETTO È **NECESSARIA E INDISPENSABILE AI FINI DELLA LEGGITTIMA FRUIZIONE** DEGLI STESSI

⇒ IL PROSPETTO VA **COMPILATO ANCHE IN CASO DI AIUTI MATURATI** NEL PERIODO D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE **MA NON FRUITI** NEL MEDESIMO PERIODO

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

### RAPPORTO CON AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

#### ISTRUZIONI DR

**ATTENZIONE** NEL PRESENTE PROSPETTO **NON VANNO INDICATI I DATI** RELATIVI AGLI AIUTI DI STATO CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19" (C.D. TEMPORARY FRAMEWORK) E SUCCESSIVE MODIFICHE, I CUI DATI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE NEL RNA (AD ESEMPIO, FORMA GIURIDICA, DIMENSIONE IMPRESA, SETTORE, ECC.) SONO STATI **GIÀ COMUNICATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE MEDIANTE L'AUTODICHIARAZIONE** DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 20 GENNAIO 2022

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS

Aiuti di Stato

- 1, MICRO IMPRESA
- 2, PICCOLA IMPRESA
- 3, MEDIA IMPRESA
- 4, GRANDE IMPRESA
- 5, NON CLASSIFICABILE  
(SOLO SOGGETTI PUBBLICI)

Assenza  
Impresa Unica

	ULA	ALTERNATIVAMENTE	
		FATTURATO	ATTIVO
MICRO	9	2 MIL	2MIL
PICCOLA	da 10 a 49	10 MIL	10 MIL
MEDIA	da 50 a 249	50 MIL	43 MIL

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
RS401										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione Impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11-A	12	13	14	15	16	17	,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune			
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21			
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante						
25	26	27	28	29						
				,00						
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					
RS402										



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## IL QUADRO RS



### TIPOLOGIA COSTI

- |  |   |
|--|---|
| 1 MATERIALI - TERRENI                              | 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  |
| 2 MATERIALI - IMMOBILI                             | 15 AMMORTAMENTI - COSTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE   |
| 3 MATERIALI - IMPIANTI/MACCHINARI/ATTREZZATURE     | 16 AMMORTAMENTI - COSTO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI  |
| 4 MATERIALI - PROGETTAZIONE/STUDI/CONSULENZE       | 17 AMMORTAMENTI - COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE CONOSCENZE E DEI BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI IN LICENZA DA FONTI ESTERNE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO |
| 5 IMMATERIALI - LICENZE                            | 18 COSTI GENERALI - SPESE GENERALI  |
| 6 IMMATERIALI - KNOW-HOW                           | 19 ONERI FINANZIARI   |
| 7 IMMATERIALI - CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE | <b>20 NON INDIVIDUABILI SECONDO LE DEFINIZIONI DI CUI AI REGOLAMENTI COMUNITARI</b>   |
| 8 IMMATERIALI - MARCHI                             | 31 SERVIZI - ALTRI SERVIZI.   |
| 9 IMMATERIALI - DIRITTI DI BREVETTO                |   |
| 10 COSTI DI PERSONALE - FORMAZIONE PROFESSIONALE   |   |
| 11 COSTI DI PERSONALE - COSTO DEL PERSONALE        |   |
| 12 MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI               |   |
| 13 SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI                 |   |

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

L'indicazione del tax credit locazioni 2021 in comunicazione Aiuti Covid e Redditi 2022 quadri RS e RU

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Tax credit locazioni - Maturazione 2021

Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"			1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"			1	2	3 giorno mese anno	4 giorno mese anno	5	6

La modulistica della comunicazione aiuti Covid prevede la **possibilità di indicare settore e ATECO**, che abbinati all'inserimento della Forma Giuridica e della Dimensione di impresa nel frontespizio, **dovrebbe consentire** di non indicare l'aiuto nel quadro RS.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Tax credit locazioni - Maturazione 2021



**SOCIETÀ DI CAPITALI  
2022**  
genzia entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

Mod. N.

**REDDITI  
QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
<b>Crediti d'imposta</b> (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	<b>RU1 TAX CREDIT LOCAZIONI</b>	<b>H   8</b>	
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 32 ,00 C2 ,00 O2 ,00 ) 3		5.000 ,00
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		1.500 ,00
	RU7 Credito utilizzato ai fini: Ritenute 1 IVA (Periodici e occasionali) 2 IVA (Saldo) 3 IRES (Accounti) 4 IRES (Saldo) 5 Imposta sostitutiva 6 IRAP 7		,00
	RU8 Credito d'imposta riversato		,00
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 Art. 43-bis D.P.R. 602/73 2	,00
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
	RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	3.500 ,00

In ogni caso, trattandosi di tax credit, deve essere compilato il **quadro RU**, e dalla compilazione del quadro RU relativamente a questo tipo di credito di imposta discende la necessità di compilare anche il **quadro RS**, pena errore bloccante in sede di trasmissione telematica.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Tax credit locazioni - Maturazione 2021

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
060										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
11-A	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RS401	RS	1	477820	1					5.000	,00
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	19 mese	20 anno	21 giorno	22 mese	23 anno	24	25	26	27	28
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	20						5.000			,00
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					

Tuttavia, nel modello Redditi 2022 l'aiuto di Stato relativo al tax credit locazioni **deve comunque essere inserito**. Ciò deriva, probabilmente, dal fatto che (a differenza dei CFP) l'ammontare del credito di imposta **non è già noto** all'Amministrazione finanziaria.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## L'indicazione dei contributi a fondo perduto 2021 in autodichiarazione Aiuti e nel quadro RS

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## C F P - Maturazione 2021

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	Sec. 3.1	Sec. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio		Data fine					
	X		1	2	3	4	5	6	7	8
			giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno
			anno	anno	anno	anno	anno	anno	anno	anno

❑ **Quadro A, sezione 1**, l'aiuto deve essere evidenziato barrando il relativo rigo, con riferimento alla **sezione 3.1**; i campi relativi al periodo non devono essere compilati in quanto sono necessari solo in caso di sezione 3.12.

❑ **Non sono stati forniti gli elementi necessari all'iscrizione nel RNA**. Pertanto, dovrà essere compilato il quadro RS.

BASE GIURIDICA											
Codice aiuto	Quadro	Tipi norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera		
031											
Codice CIR	Forma giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipi SEG	Importo totale aiuto spettante					
RS401	RS	1	477820	1							
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione			Codice Comune		
giorno mese anno			giorno mese anno								
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
		20									
IMPRESA UNICA											
Azienda impresa unica						Codice fiscale					
RS402											
Codice fiscale						Codice fiscale					
Codice fiscale						Codice fiscale					
Codice fiscale						Codice fiscale					

**Tipologia costi si indica sempre "20"**

Per i C F P **NON** è necessario indicare l'importo, poiché già noto all'Agenzia delle Entrate (**se viene indicato l'importo il modulo di controllo scarta la fornitura telematica**).

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## C F P - Maturazione 2021

**In alternativa** alla compilazione del quadro RS, i CFP possono essere comunicati al RNA fornendo **informazioni aggiuntive in sede di comunicazione aiuti Covid-19**.

In questo caso:

- nel **frontespizio** della Comunicazione deve essere indicata la **Forma Giuridica e la Dimensione di impresa**;
- nel **quadro A, sezione 1**, devono essere riportati **Settore e ATECO**.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
		RS	1	

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	Sec. 3.1	Sec. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio		Data fine					
X			1	2	3	4	5	6	7	8
			giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno	giorno
			anno	anno	anno	anno	anno	anno	anno	anno

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Semplificazione dell'Autodichiarazione Aiuti di Stato

DR. MAURO NICOLA



## Prov. 398976/2022

*Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022*



Prov. del 25.10.2022



Invio con le nuove regole dal **27.10.2022**

DR. MAURO NICOLA



## Aiuti di Stato

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova **casella "ES"** che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000  
(da rendere per gli  
aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.1  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rapresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

ES)  di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).


A)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework - Limite massimo di Aiuto



DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Semplificazione


La casella **ES** può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- ✓ dal **1° marzo 2020 al 30 giugno 2022** hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- ✓ per **nessuno** degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla **Sezione 3.12** del Temporary Framework;
- ✓ l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti **non supera i limiti massimi** consentiti di cui alla **Sezione 3.1**, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Temporary Framework – Limite massimo di Aiuto



DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Esclusi dall'esonero

Sono esclusi dall'esonero gli **aiuti IMU** elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righe vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Oltre a coloro che:

- ✓ hanno **superato** i limiti della Sez. 3.1;
- ✓ intendono fruire dei limiti di cui alla **Sezione 3.12** del Temporary Framework.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

**Attenzione:** se mi avvalgo dell'esonero (barrando la casella ES) non posso fornire nel quadro A dell'autodichiarazione TF le **informazioni dei campi 5 e 6**.



Devo pertanto compilare il quadro RS del modello Redditi (righe RS401 e RS402)

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020	Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE				Settore	Codice attività		
				Data inizio	Data fine	Data inizio	Data fine				
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno	5	5
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ufficio d'azienda"				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno		
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno		
Articolo 120-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno		
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" - Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni				1 giorno	31 gennaio	anno	4 gennaio	31 gennaio	anno		

Solo quando ho queste  
2 caselle ho effetto  
sostitutivo  
con Aiuti di Stato



Qui non ci sono,  
quindi dovrò riportarli  
comunque  
in prospetto  
Aiuti di Stato

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Il quadro RS



Aiuti di Stato

Confermata impostazione dell'anno scorso

Assenza Impresa Unica

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipi norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RS401	11 A	2	14							
Codice GAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	15	16	17	Importo totale aiuto spettante		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21	
Obiettivo			Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
25			26		27		28		29	
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale					
RS402					2					
Codice fiscale					Codice fiscale					
3					4					
Codice fiscale					Codice fiscale					
5					5					

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Esonero

- La compilazione semplificata è **facoltativa**, il dichiarante può comunque compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A)
- La presentazione dell'autodichiarazione con la casella ES è consentita a partire dal **27 ottobre 2022**
- Coloro che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello precedente non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le semplificazioni e le novità fiscali dopo il periodo estivo e ultimi chiarimenti

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti  
FORMAZIONE

dott. Mauro Nicola  
Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti

---

DR. MAURO NICOLA



### Programma – Prima parte

- La correzione fiscale degli errori contabili
- Microimprese - Effetti della opzione per il bilancio ordinario
- Microholding - Si moltiplicano gli adempimenti
- Restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo
- La certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo
- Incremento del bonus R&S
- Incremento del bonus Formazione 4.0
- Le società di comodo perdono le "perdite sistematiche"
- Contratti a canone concordato - Una sola attestazione delle associazioni di categoria

---

DR. MAURO NICOLA



## Programma – Seconda Parte

- Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
- Svalutazione titoli circolante
- Elenchi Intrastat
- Registri contabili
- IRAP - Deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato più semplice in dichiarazione
- Welfare aziendale
- Dichiarazione IMU 2021 - Termini di presentazione differiti
- Controlli formali precompilate dal 2023
- Comunicazione della conclusione dell'attività istruttoria
- Compensazione dei crediti maturati
- Proroga del meccanismo di inversione contabile
- Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
- Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
- Quadro LM - Regime forfetario

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## La correzione contabile vale anche per il Fisco



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Riferimento normativo

D.L. 21 giugno 2022, n. 73,  
convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122  
Art. 8, comma 1, lett. b), e comma 1-bis)

Implementa

TUIR - art. 83

## Novità dal 2022

La correzione dell'errore contabile in base al **Principio OIC 29**  
rileva anche dal punto di vista delle imposte sui Redditi e IRAP

Commetto l'errore  
contabile nell'anno X

Correggo l'errore  
contabile nell'anno X+n

NO dichiarazione  
integrativa  
NO sanzioni  
NO interessi

## Chi può utilizzare la nuova disposizione

### Società di capitali

**NO microimprese (perché non applicano la derivazione rafforzata)**

Soggetti	Articoli c.c.	Totale attivo SP	Ricavi netti delle vendite / prestazioni	N. medio dip. nell'esercizio	Composizione bilancio
<b>Micro imprese</b>	<b>Art. 2435-ter</b>	<b>(fino a) € 175.000</b>	<b>(fino a) € 350.000</b>	<b>(fino a) 5</b>	<b>SP - CE</b>
Piccole imprese	Art. 2435-bis	(fino a) € 4.400.000	(fino a) € 8.800.000	(fino a) 50	SP - CE - Nota integrativa
Grandi imprese	Artt. da 2423 a 2427-bis	(oltre) € 4.400.000	(oltre) € 8.800.000	(oltre) 50	SP - CE - NI - Rend. finanziario - Relazione gestione



## Sì microimprese con bilancio ordinario

**D.L. 21 giugno 2022, n. 73,  
art. 8, comma 1, lett. b), e comma 1-bis)**

Le microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria applicano la derivazione rafforzata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 20 giugno 2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

## Soggetti che non possono utilizzare la nuova disposizione

- Imprese individuali
- Società di persone
- Società di capitali microimprese che non hanno optato per il bilancio in ordinaria.



## Errori correggibili - OIC 29

- Imprecisioni matematiche;
- Erronee interpretazioni di fatti;
- Negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

### Non costituiscono errori

- le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento,*
- l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.*

## OIC 29 - Contabilizzazione degli errori Per perdita di competenza temporale

Fino al **2015**

Sopravvenienze attive e passive

**Impatto sul risultato d'esercizio**  
Variazione in aumento  
e in diminuzione Reddito e IRAP



**2016**



<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## OIC 29 - Classificazione errori (dal 2017)

Lo stabiliscono gli amministratori (l'organo di controllo rilascia parere)

Errori rilevanti	Errori non rilevanti
Sono quelli che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio.	Sono quelli che non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta.


**Impatto solo sul PN**  
**NO variazione risultato d'esercizio**

**Impatto sul CE**  
**Variazione risultato d'esercizio**

<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## OIC 29 - Contabilizzazione degli errori (dal 2017)



<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Voce contabile di correzione dell'errore

D.Lgs. n. 139/2015 - In vigore il 1° gennaio 2016

A valere sui bilanci riferiti al primo esercizio che inizia dopo il 31 dicembre 2015 - ha eliminato la **sezione straordinaria E** del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

↑

**Gli oneri e i proventi straordinari non sono più esposti separatamente ma confluiscono, in base alla loro natura, nelle altre classi del conto economico (A, B, C, D, imposte).**

<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Errori contabili rilevanti e loro correzione

<i>Correzione di errore - Duplicata rilevazione di una fattura di vendita nell'esercizio x-n</i>			<b>Rilevante</b>
Utili portati a nuovo	a	Crediti v/clienti	

**NO**  
Conto economico

<i>Correzione di errore - Omessa rilevazione fattura di acquisto nell'esercizio x-n</i>			<b>Rilevante</b>
Utili portati a nuovo	a	Debiti v/fornitori	

**Sì**  
Variazione in modello Redditi/IRAP

## Errori contabili irrilevanti e loro correzione

<i>Correzione di errore nel calcolo del valore delle rimanenze iniziali nell'esercizio x-n (contabilizzate in eccesso nel bilancio precedente)</i>			<b>Irrilevante</b>
Oneri	a	Rimanenze iniziali (CE)	

**Sì**  
Conto economico

<i>Correzione di errore - Duplicata rilevazione di una fattura di acquisto nell'esercizio x-n</i>			<b>Irrilevante</b>
Debiti v/fornitori	a	Costo	

**NO**  
variazione in modello Redditi/IRAP

## Errori non correggibili con effetto fiscale

### Esempi

- IMU non deducibile contabilizzata, pagata ed erroneamente dedotta.
- Costo bollo auto deducibile al 20% erroneamente dedotto al 100%.
- Compenso amministratore non corrisposto contabilizzato ed erroneamente dedotto.
- Dividendo contabilizzato e non incassato, erroneamente tassato.
- Spesa di rappresentanza erroneamente contabilizzata come spesa di pubblicità.

**Rimedio**

**Dichiarazione  
integrativa e  
ravvedimento**

## Quali errori si possono correggere

Quelli che hanno comportato una modifica del risultato dell'esercizio

Quelli che derivano da

Errata competenza  
fiscale

Errore di digitazione

Errore di calcolo

**Ammortamenti?**

## Decorrenza e operatività

Periodo d'imposta in corso alla data del 22 giugno 2022

**La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito (e IRAP)** per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Per i componenti positivi, invece, non ci sono limiti di tempo per la correzione dell'errore**

## Nessun limite di tempo per la correzione dell'errore del componente positivo

**Cass. n. 1508 del 23 gennaio 2020**







Tra gli errori non determinanti debbono comprendersi le sopravvenienze attive determinate (art. 88, comma 1, del TUIR) dalla sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.



**Il componente che corregge l'errore concorre a formare il reddito anche se l'errore è stato commesso in annualità oramai prescritta**



## Quando l'errore si intende corretto

-  • Al momento della digitazione dell'articolo in PD.
-  • Al momento della approvazione del bilancio da parte del CdA.
-  • Al momento del deposito del bilancio al Registro delle imprese.
-  • Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (IRAP).



## OIC 29 - Momento di correzione dell'errore

La correzione di errori deve avvenire nell'esercizio stesso in cui essi vengono scoperti.



## Quando l'errore si intende corretto

Apertura verifica fiscale GdF o Agenzia

Corsa alla correzione dell'errore ?



## Microimprese - L'opzione per il bilancio ordinario

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 8, commi 1, lett. a) e 2



Opzione



Bilancio  
ordinario


## Microimprese - Quando la derivazione rafforzata

**Decorrenza:** periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.


**Presupposto:** **opzione** per redazione del bilancio in forma ordinaria (**E perché NON anche in forma semplificata?**).

**Effetto:** applicano ai fini fiscali la derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR).

**In concreto:** assumono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili.



## Il Principio fiscale di “derivazione rafforzata”



## Vince il Fisco e perdono gli OIC

**Valutazione civilistica**

- Valutazione magazzino
- Valutazione titoli
- Svalutazione immobilizzazioni materiali

**Criterio di determinazione reddituale**

- Compenso amm.ri deducibile per cassa
- Imposte deducibili per cassa
- Autovetture, telefoni, rappresentanza
- Acc.to fondi deducibili solo se previsti TUIR



## Concludendo

Soggetti	Articoli c.c.	Totale attivo SP	Ricavi netti delle vendite / prestazioni	N. medio dip. nell'esercizio	Composizione bilancio
<b>Micro imprese</b>	<b>Art. 2435-ter</b>	(fino a) <b>€ 175.000</b>	(fino a) <b>€ 350.000</b>	(fino a) <b>5</b>	<b>SP - CE</b>
Piccole imprese	Art. 2435-bis	(fino a) € 4.400.000	(fino a) € 8.800.000	(fino a) 50	SP - CE - Nota integrativa
Grandi imprese	Artt. da 2423 a 2427-bis	(oltre) € 4.400.000	(oltre) € 8.800.000	(oltre) 50	<b>SP - CE - Nota integrativa - Rend. finanziario - Relazione gestione</b>

Laddove per 2 esercizi consecutivi siano superati 2 dei 3 limiti, già in detto secondo esercizio è necessario predisporre il bilancio nella forma corrispondente alla nuova dimensione.

## Implementazione art. 2435-ter c.c. - Holding finanziarie ed enti di investimento finanziario

Legge Europea 23 dicembre 2021, n. 238



## Direttiva n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013

### 14) enti di investimento

- a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della Direttiva 2012/30/UE (particolare caso di impossibilità di effettuare acquisto di azioni proprie).

## Direttiva n. 2013/34/UE del 26 giugno 2013

### 15) "imprese di partecipazione finanziaria"

Le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.

## Holding microimpresa

Soggetti	Articoli c.c.	Totale attivo SP	Ricavi netti delle vendite / prestazioni	N. medio dip. nell'esercizio	Composizione bilancio
Micro imprese	art. 2435-ter	(fino a) € 175.000	(fino a) € 350.000	(fino a) 5	SP - CE

Laddove per 2 esercizi consecutivi siano superati 2 dei 3 limiti, già in detto secondo esercizio è necessario predisporre il bilancio nella forma corrispondente alla nuova dimensione.

## Le limitazioni previste per holding e imprese di investimento

7. Gli Stati membri **non permettono** alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.



- Obbligo di evidenza di ratei e risconti attivi e passivi.
- Obbligo di nota integrativa.
- Obbligo relazione sulla gestione.
- Divieto bilancio in forma abbreviata.

## Il recepimento del legislatore nazionale - Integrazione del c.c.

L'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, c) dopo il quarto comma dell'art. 2435-ter ha aggiunto il seguente:

*“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano:*

- *le disposizioni previste dal presente articolo (ma non sono precluse le facilitazioni dell'art. 2435-bis - leggasi bilancio semplificato);*
- *dal 6° comma dell'art. 2435-bis (occorre riportare le operazioni con parti correlate);*
- *dal 2° comma dell'art. 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D” (ratei e risconti occorre evidenza nel bilancio).*



## C.c., art. 2435-bis, comma 6

Non si applica, dunque ne consegue che **si ha l'obbligo di:**

*“indicare le operazioni con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.*

*Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.*





## C.c., art. 2435-bis, comma 6

Non si applica la facoltà di comprendere:

- **Attivo:** la voce D (ratei e risconti) nella voce CII (Crediti verso altri)
- **Passivo:** la voce E (ratei e risconti) nella voce D (altri debiti)



### Conseguenza

Ratei e risconti **attivi e passivi** vanno esposti in chiaro

## Strumenti derivati - Le regole generali

C.c., art. 2426, n. 11-bis - OIC 32 "Strumenti finanziari derivati"	
Derivato di copertura	Derivato speculativo
Si parla di funzione di copertura in quanto il derivato "protegge" da un determinato rischio di mercato (ad esempio il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di cambio o di interesse).	Chi acquista, cioè, lo fa puntando sulla possibilità di ricavare alla vendita più di quanto investito.

Valutazione in bilancio a patrimonio netto


Utili e perdite da valutazione a conto economico

## Strumenti derivati



### Microimprese

Non si applica c.c., art. 2426, n. 11-bis - OIC 32 "Strumenti finanziari derivati"



## La restituzione del credito d'imposta R&S illegittimamente utilizzato



## La restituzione del credito d'imposta R&S illegittimamente utilizzato

- Pratica telematica per la restituzione del credito.
- Presupposti: errori di inquadramento del progetto; errori nei calcoli.
- Riversamento del reddito indebitamente utilizzato.
- Senza sanzioni e senza interessi.
- Scadenza invio modello: 30 settembre 2022.



## Ricerca e sviluppo - Individuazione delle attività

### Credito d'imposta del 20%

Macroclassi	Descrizione dell'attività	Risultato perseguito
a) Ricerca fondamentale	Lavori sperimentali o teorici per acquisizione nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa.	Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.

**Costi e spese vanno contabilizzati a conto economico.**

## Ricerca e sviluppo - Individuazione delle attività

### Credito d'imposta del 20%

<b>b) Ricerca industriale</b>	Lavori originali per trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato.	L'obiettivo è quello di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale.
-------------------------------	--	---




**Costi e spese vanno contabilizzati a conto economico.**

## Ricerca e sviluppo - Individuazione delle attività



### Credito d'imposta del 20%

<b>c) Sviluppo sperimentale</b>	Lavori sistematici, allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.	Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.  Il risultato è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
---------------------------------	---	---

**Costi e spese ricorrendone i presupposti vanno capitalizzati.**

Ricerca Fondamentale	Ricerca industriale	Ricerca sperimentale
<p><b>Fluidodinamica</b> (o <b>dinamica dei fluidi</b>) è la branca della <b>meccanica dei fluidi</b> che studia il comportamento dei <b>fluidi</b> (ovvero <b>liquidi</b> e <b>gas</b>) in movimento</p> 	<p><b>IL PROFILO ALARE</b></p> 	 <p><b>IL WINDSURF DA VELOCITA'</b> Il record mondiale di velocità di una tavola a vela di questo tipo appartiene al francese <b>Antoine Albeau</b> con una velocità di 53.27 nodi (98.65 km/h)</p>

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

<p><b>Opere ingegno</b> <b>Tutelabili presso la SIAE</b></p>	<p><b>Sono tutelabili con il diritto di autore.</b> Per la natura stessa dell'opera (es. opera letteraria) o per la diversa utilità che deriva dall'idea, per la diversa utilizzazione che si ha quando l'idea è comunicata. In particolare, nell'opera dell'ingegno l'utilità per il percettore è nell'opera stessa, la cui conoscenza e comunicazione produce godimento o perfezionamento dello spirito umano.</p>	
<p><b>Invenzioni tutelabili presso il Mise</b></p>	<p><b>Sono brevettabili.</b> Le idee sono utili in quanto idonee ad essere adoperate per la produzione di altri beni o servizi.</p>	

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

Software brevettato - Mise	Software diritto d'autore - SIAE
<p>Se l'invenzione è nuova, dotata di altezza inventiva e suscettibile di applicazione industriale.</p> <p>È brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina.</p> <p>È necessario, quindi, che l'invenzione attuata per mezzo degli elaboratori elettronici costituisca un contributo tecnico, ovvero un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia.</p>	<p>È tutelabile come diritto d'autore se ha caratteristiche di originalità. In particolare, protegge il software per come è scritto, dunque tutela la forma del codice (linguaggio di programmazione / linguaggio macchina).</p> <p>Il diritto d'autore protegge la forma dell'espressione creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso (ne deriva che colui il quale ha creato il software potrà vietare la duplicazione del codice, ma non quella dell'idea o della funzionalità cui si riferisce quel codice).</p>

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

Software tutelabile con brevetto	Software tutelabile come diritto d'autore
<p><b>Esempio</b></p> <p>Viene inventato un dispositivo che consente di verificare quando in corrispondenza della connessione tra due binari dei treni per effetto del caldo-freddo si ha un distanziamento di oltre 5 millimetri.</p> <p>Il software collegato al congegno registra in tempo reale i dati e invia degli alert ai tecnici incaricati del monitoraggio della sicurezza.</p>	<p><b>Esempio</b></p> <p>Viene predisposto un software che monitora, gestisce e razionalizza la catena di montaggio di una fabbrica (caricamento materie prime, monitoraggio scorte, evidenza degli scarti di produzione, etc.) senza, tuttavia, alcuna connessione con la realizzazione innovativa del prodotto.</p>

## Innovazione tecnologica transizione ecologica, innovazione digitale 4.0

Credito d'imposta 15%	
A	Digital service backbone, per garantire, tramite implementazione di un modello di dati comune e supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (MES e SCADA)
B	Miglioramento della gestione operativa della produzione con ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento attività, gestione forza lavoro, abbinamento/predisposizione tempestiva di utensili e attrezzature, per migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna
C	Integrazione, attraverso applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations)
D	Planificazione e simulazione dei processi produttivi, per definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, allo scopo di migliorare prestazioni, qualità e/o ridurre i costi
E	KPI's, ossia soluzioni per la definizione e generazione di indicatori chiave degli obiettivi aziendali attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo
F	Generazioni di report di analisi del funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (esempio: analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo)
G	Soluzioni per ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi
H	Digitalizzazione di processi e prodotti quali la manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, etc.
I	Digitalizzazione interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera per migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese
L	Real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working)
M	Riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione
N	Soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti

<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

7



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

### Caratteristiche del progetto per poter aspirare al bonus R&S

<b>Identificazione delle attività</b>	Le attività qualificabili come Ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali soggetti per il <b>superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche</b> - la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico.
<b>Finalità delle attività</b>	È quella di pervenire alla <b>realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi</b> o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
<b>Caratteristiche estrinseche</b>	Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di <b>incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico</b> che implicano.
<b>Trasferibilità dei risultati</b>	Contribuendo all'avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e quindi producendo un <b>benefico per l'intera economia</b> , le attività di Ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici.

<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

8



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

Il progetto deve generare:

- **nuove conoscenze** per la realizzazione di nuovi prodotti o processi (non esistenti in precedenza);
- o **apportare miglioramenti significativi** ai prodotti o processi esistenti.



Non devono però derivare dal semplice utilizzo da parte dell'impresa di tecnologie esistenti e già diffuse nel settore di appartenenza; vale a dire, non rappresentino semplicemente un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa.

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software



### Risoluzione n. 40/2019

Il progetto deve presentare elementi di novità e creatività e deve essere connotato da un grado di

**Incertezza**



**Rischio d'insuccesso**

**Scientifico o tecnologico**



## Ricerca e sviluppo - Individuazione delle attività

Credito d'imposta del 20%

### c) Sviluppo sperimentale

(Decreto interministeriale 27 maggio 2015)

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale **allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti **nuovi prodotti, processi e servizi**; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.



<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

1

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Innovazione tecnologica - Attività non agevolabili



- Lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa.
- Lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa.
- Lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente.
- Lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

<sup>1</sup>DR. MAURO NICOLA

2

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Il caso concreto - Agenzia acquisisce parere Mise

### Risoluzione n. 40/2019

Il progetto è finalizzato alla ricerca di sistemi e procedure ...“ in grado di consentire all’azienda di ... incrementare l’efficienza della gestione dei flussi di lavoro e di migliorare la formazione del personale ...”.

Le spese rappresentano, più propriamente, investimenti in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali) finalizzati ad incrementare la funzionalità e le prestazioni dei supporti informatici a disposizione dell’azienda attraverso lo sviluppo di applicazioni che, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basano, comunque, sull’utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l’impresa.

## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

### Risoluzione n. 40/2019

#### Parere Mise

Le attività intraprese dalla società, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l’efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla “digitalizzazione” dei processi di produzione.



## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

Risoluzione n. 40/2019

Il bonus è legato allo svolgimento di lavori o progetti tesi al **superamento di ostacoli tecnici o scientifici non risolvibili** con le conoscenze già disponibili (stato dell'arte nel settore).

Non rientrano tra le attività di Ricerca e sviluppo le attività volte alla progettazione e realizzazione di software con l'utilizzo di tecnologie e conoscenze informatiche già note, le attività concernenti la personalizzazione di software esistenti e tutte le altre attività riferibili alla manutenzione e all'implementazione degli stessi, così come tutte le attività ascrivibili in senso ampio alla c.d. gestione applicativa di un software.



## Innovazione tecnologica - Le criticità del software

Risoluzione n. 40/2019

*Il software descritto è inquadrabile tra le "innovazione di processo", come definita e descritta dal Manuale di Oslo, concernente "Guide lines for Collecting and Interpreting Innovation Data" (OCSE 2005) e che in materia di innovazione è l'equivalente del Manuale di Frascati in materia di Ricerca e sviluppo.*

*Si tratta della fattispecie espressamente considerata alla lett. bb), del paragrafo 1.3, punto 15, della citata Comunicazione della Commissione n. 2014/C 198/03 - che sul punto riprende la definizione di "Technological Process Innovation" contenuta nel paragrafo 2.2, punto 141, del Capitolo III di detto Manuale di Oslo.*

Non rientra tra le fattispecie ammissibili  
al credito d'imposta



## Design e innovazione estetica

**Il prodotto innovato** va inteso secondo un'ampissima accezione comprendendo:

- qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi;
- gli imballaggi;
- le presentazioni;
- i simboli grafici;
- i caratteri tipografici.

## Design e ideazione estetica - Individuazione delle attività

Design e ideazione estetica, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio le caratteristiche:


- delle linee;
- dei contorni;
- dei colori;
- della struttura superficiale;
- degli ornamenti.

Il credito è riferito alla ideazione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori:

- tessile e della moda;
- calzaturiero;
- occhialeria;
- orafa;
- del mobile;
- dell'arredo
- della ceramica,
- e altri individuabili con successivo Decreto ministeriale (ad oggi non individuati).

Il mero adattamento di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad es., l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad es., unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d'imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di *routine*.

## Le spese ammesse e i moltiplicatori da applicare



<sup>19</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Le spese e i moltiplicatori - Ricerca fondamentale, industriale, sperimentale **Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

	Tipologia di spesa	
a	Personale dipendente, lavoratore autonomo o collaboratore (ricercatori e tecnici), direttamente impiegati nelle operazioni di Ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.	100%
	Se non superiore a 35 anni, primo impiego, dottore di ricerca o iscritto a dottorato c/o Università italiana/estera o laurea magistrale tecnico/scientifico secondo classificazione (Sceda) dell'Unesco, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati solo nei lavori di ricerca e sviluppo, all'interno di strutture situate in Italia.	150%
b	Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, (per la parte di essi) utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo.	Max 30% spese personale in a)
c	Contratti di ricerca <i>extra muros</i> specificamente commissionate a soggetti UE o SEE per le attività di Ricerca e sviluppo.	100%
	Nel caso di contratti di ricerca <i>extra muros</i> stipulati con Università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative.	150%
d	Quote ammortamento per acquisto da terzi estranei al gruppo (soggetti UE o SEE), anche licenza d'uso, di privative industriali, topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (massimo 1.000.000 di euro) utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di Ricerca e sviluppo.	100%
e	Servizi di consulenza (soggetti UE o SEE). Parametro riferito alla lett. a) o lett. c), entrambe al 100% e dunque senza la maggiorazione.	Max 20% di a) o c)
f	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavorazioni interne: riferimento massimo lett. a)</li> <li>• ricerca <i>extra muros</i>: riferimento massimo lett. c).</li> </ul>	30% di a) o di c)

<sup>10</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Cosa comporta sbagliare



Sanzione amministrativa	Reato penale
<p>L'utilizzo di un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esistente ma in misura superiore a quella spettante (credito "<b>non spettante</b>") sanzione del 30% del credito utilizzato (art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).</li> <li>• <b>Inesistente</b>: sanzione dal 100% al 200% (art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).</li> </ul>	<p>L'indebita compensazione di crediti <b>superiori a 50.000 euro in un anno</b> comporta il delitto previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, punito con la reclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>credito non spettante</b>: da 6 mesi a 2 anni;</li> <li>• <b>credito inesistente</b>: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</li> </ul>

## Credito d'imposta R&S - Come riversarlo




## Come riversare il credito d'imposta indebitamente fruito

### Prot. n. 188987 /2022

Procedura di riversamento spontaneo, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di Ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.



## Presupposto per accedere alla sanatoria

# A

- I soggetti, nei periodi d'imposta prima indicati, hanno **realmente svolto**, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di Ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

# B

- È possibile anche sanare **errori commessi nella quantificazione** nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

# C

- Possono accedere anche i soggetti che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, **non hanno applicato la norma autentica** di cui art. 1, comma 72, della Legge n. 145/2018 (obbligo di eseguire la ricerca in insediamenti italiani se commissionata a soggetti esteri).

## Soggetti esclusi dalla sanatoria


Se il credito d'imposta è il risultato di:

- 1 • condotte fraudolente;
- 2 • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- 3 • false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- 4 • mancata documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.



## Effetti del riversamento

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità **dell'eventuale reato penale** di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000






## Patologie nei versamenti

Il mancato pagamento di 1 delle rate entro la scadenza comporta:

- il mancato perfezionamento della procedura;
- l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti;
- l'applicazione di una sanzione pari al 30%
- L'applicazione degli interessi ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dal 17 dicembre 2022 (4%).



## Accertamenti e contenziosi in corso

Accertamenti definitivi	Provvedimenti non definitivi (PVC/atto di recupero o altro)
Inibiscono l'accesso alla sanatoria  	Il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e <b>senza rateazione</b> .

**Entro 16 dicembre 2022**

Normativa e prassi - Provvedime: x www.google.com x +

agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-giugno-2022

lavoripubblici.it Articoli < Progetto B... Cantiere Terzo Sett... M Impresa sociale PR 380 2001 i 7 segreti sulle po... BANDI PNRR - Ore...

Ti trovi in: [Home](#) / [Normativa e prassi](#) / [Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) / [2022 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) / [Giugno 2022 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) / [Provvedimento del 1 giugno 2022](#)

**NORMATIVA E PRASSI**

- Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale
- Provvedimenti del Direttore non soggetti a pubblicità legale
- Circolari
- Risoluzioni
- Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica

## Provvedimento del 1 giugno 2022

**Oggetto:** Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146

[Provvedimento - pdf](#)

- [Modello di richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti di ricerca e sviluppo - pdf](#)
- [Istruzioni per la compilazione - pdf](#)

<sup>1</sup><sub>9</sub> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

<b>ISTANZA</b>						ISTANZA SOSTITUTIVA <input type="checkbox"/>
<b>PERIODI DI MATURAZIONE DEL CREDITO</b>	2015 <input type="checkbox"/>	2016 <input type="checkbox"/>	2017 <input type="checkbox"/>	2018 <input type="checkbox"/>	2019 <input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup><sub>0</sub> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

**SEZIONE I**  
Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015

Regolarizzazione richiesta e seguito di:  
 Spese sostenute che non risultano qualificabili come attività di ricerca e sviluppo   
 Spese ammissibili non conformi al comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013   
 Spese ammissibili calcolate in violazione dei principi di pertinenza e congruità   
 Spese ammissibili erroneamente determinate rispetto alla media storica di riferimento

Tipologia di errore

Presenza di Atto istruttorio  
 PVC consegnato in data: \_\_\_\_\_ PVC consegnato in data: \_\_\_\_\_  
 PVC consegnato in data: \_\_\_\_\_ PVC consegnato in data: \_\_\_\_\_  
 P.V.C.

Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo  
 Atto numero \_\_\_\_\_ Notificato in data: \_\_\_\_\_  
 Atto numero \_\_\_\_\_ Notificato in data: \_\_\_\_\_  
 Atto numero \_\_\_\_\_ Notificato in data: \_\_\_\_\_  
 Atto numero \_\_\_\_\_ Notificato in data: \_\_\_\_\_  
 Atto di recupero

Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta  
 Dichiarazione presentata il: \_\_\_\_\_ Protocollo Isenatico: \_\_\_\_\_

Spese agevolabili sostenute

1	Media storica	2	Ricerca intra-murus	3	Costi per il personale	4	Ricerca commissionata da soggetti esteri
			,00 di cui (		,00)		,00
5	Ricerca extra-murus	6	Commissionata a soggetti esteri	7	Ricerca commissionata a società del gruppo		,00
			,00 di cui (		,00)		,00
							Importo
							,00

Utilizzato fino al 22/10/2021 Utilizzato dopo il 22/10/2021 (A) Credito di imposta dichiarato Non utilizzato

Spese agevolabili rideterminate

1	Media storica	2	Ricerca intra-murus	3	Costi per il personale	4	Ricerca commissionata da soggetti esteri
			,00 di cui (		,00)		,00
5	Ricerca extra-murus	6	Commissionata a soggetti esteri	7	Ricerca commissionata a società del gruppo		,00
			,00 di cui (		,00)		,00
							Importo
							,00

(B) Credito di imposta rideterminato

Non presente nel modello Redditi periodo d'imposta 2015/2016

A: calcolo automatico

B

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021

Siamo sempre nella SEZIONE I Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015

Calcolo dell'importo del credito da riversare

Data modello F24	Importo
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
giorno mese anno	,00
<b>(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato</b>	
	,00

Calcolo automatico

Calcolo automatico

A	-	B	Differenza calcolata (A - B)	Importo
				,00
<b>(C) Credito di imposta già versato</b>				
				,00
<b>(E) Credito di imposta da riversare</b>				
				,00

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

**SEZIONE I**  
Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015


**DICHIARAZIONE ANALITICA**  
(origine editabile)

Vanno, fornite in dettaglio nei campi editabili, tutte le informazioni e gli elementi in relazione alle specifiche attività ed alle spese ammissibili, ai fini del riscontro dei dati presenti nel riquadro “**Spese agevolabili rideterminate**”, o comunque qualsiasi altra informazione utile ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo.

**Attenzione:** Si evidenzia che nella “Dichiarazione analitica” non devono essere indicati dati che possano rivelare informazioni appartenenti alle categorie particolari di dati personali ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

---

<sup>1</sup><sub>3</sub> DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO



**SEZIONE II**

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2016

**SEZIONE III**

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2017

**SEZIONE IV**


Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2018

**SEZIONE V**

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019

---

<sup>1</sup><sub>4</sub> DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Dati di riepilogo degli importi da riversare

### SEZIONE VI

Riepilogo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione e da riversare spontaneamente con F24

	Unica soluzione scad. 16/12/2022	I RATA scad. 16/12/2022	II RATA scad. 16/12/2023	III RATA scad. 16/12/2024
Totale credito di imposta maturato nel 2015 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2016 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2017 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2018 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2019 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00

18  
5

 MySolution | Formazione

## La certificazione del credito d'imposta R&S & co.

**D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 23, comma 2**



DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Certificazione credito R&S, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica

Per i crediti d'imposta di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti:

- la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di Ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
- la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal 4° periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

## Effetti della certificazione

La certificazione - che ha effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, essa venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata - può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

## Certificazione del credito d'imposta R&S & Co.

Potranno rilasciare la suddetta certificazione anche le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.


18  
9

## Atteso Decreto attuativo

Un D.P.C.M. fisserà i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, istituirà un apposito **albo dei certificatori**, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico, stabilirà le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.



## Interpelli su contenuti del progetto di investimento



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Maggiorazione bonus

D.L. 17 maggio 2022, n. 50



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Investimenti in beni immateriali 4.0 - Maggiorazione credito d'imposta


### Art. 21

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232
2. Effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**
  - **ovvero entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
  - la misura del credito d'imposta **è elevata al 50%**.

## Investimenti in software e piattaforme 4.0

### Allegato B, Legge n. 232/2016

#### Legge di Bilancio 2021



Investimento max:  
€ 1.000.000

#### Legge di Bilancio 2022

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

## Formazione 4.0 - Maggiorazione credito d'imposta

### Art. 22

- Piccole e medie imprese: dal 50% al 70%.
- Medie imprese: dal 40% al 50%,

Spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Decreto del MISE e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, **qualora non soddisfino i suindicati requisiti**, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

## Aliquota variabile in base alla dimensione dell'impresa (2022)

Nei confronti delle:

- **piccole imprese:** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.
- **medie imprese:** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
- **grandi imprese:** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

70%

**NEW!**

Spesa massima: €600.000

Spesa massima: €25.000

50%

**NEW!**

Spesa massima: €33.000

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, il credito è del 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

**60%**

## Abrogazione disciplina società in perdita sistematica

**Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022)  
Art. 9, comma 1**



## Abrogazione disciplina società perdita sistematica

**D.L. 21 giugno 2022, n. 73 - art. 9, comma 1**

- Decorrenza: periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022
- Primo impatto concreto: dichiarazione Redditi periodo d'imposta 2022

Resta

**Normativa società di comodo  
per insufficienza dei ricavi medi del triennio**

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemática	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistemática	IRAP	IVA	Casi particolari	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale		
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%	
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%	
	RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%	
Start-up	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%	
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%	
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%	
Impegno allo scioglimento	RS123	Totale	2		Ricavi presunti	3		Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
				,00		,00				,00
	RS124				Agevolazioni	1		Variazioni in aumento	2	3
						,00			,00	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo								,00

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Contratti a canone concordato - Certificazione

D.L. n. 73/2022, art. 7



## Contratti di locazione a canone concordato

### Attestazione

- della rispondenza agli accordi definiti a livello locale;
- del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari.

### Può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione

1. stipulati successivamente al suo rilascio;
2. aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata;
3. fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

## Contratti a cedolare secca del 10%

**Transitori** - Art. 5, comma 1, della Legge n. 431/1998 (durata non superiore a 18 mesi ma solo per comprovate particolari esigenze abitative del conduttore o locatore)

**A studenti universitari o frequentatori di master** - Art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998 (durata compresa da 6 a 36 mesi) - Comuni sede di università, corsi universitari distaccati e specializzazione e istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi sempre che il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post-laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un Comune diverso da quello di residenza.

**Tre + due** - Art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 - Durata del contratto di 3 anni rinnovabile per altri 2, stipulato nei Comuni con carenza di soluzioni abitative (ovvero a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei Comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri capoluoghi di provincia), nonché quelli ad alta densità abitativa (individuati dal CIPE), ovvero colpiti da calamità naturali.

## Programma – Seconda Parte

- Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
- Svalutazione titoli circolante
- Elenchi Intrastat
- Registri contabili
- IRAP - Deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato più semplice in dichiarazione
- Welfare aziendale
- Dichiarazione IMU 2021 - Termini di presentazione differiti
- Controlli formali precompilate dal 2023
- Comunicazione della conclusione dell'attività istruttoria
- Compensazione dei crediti maturati
- Proroga del meccanismo di inversione contabile
- Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
- Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
- Quadro LM - Regime forfetario

## Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

## Quadro RT

Ultima rideterminazione	Data alla quale deve essere posseduto il bene	Termine per perizia e versamento imposta o 1° rata	Imposta sostitutiva dovuta
<b>DL 1.3.2022, n. 17</b>	<b>1.1.2022</b>	<b>15.11.2022</b>	<b>14%</b>

**Esempio** - Partecipazione sottoscritta a € 10.000, valore di stima € 20.000. Il costo della rivalutazione è pari a €2.800 (20.000 x 14%). In assenza di rivalutazione la tassazione del *capital gain* in caso di cessione a €20.000 risulta pari a €2.600 [(20.000 – 10.000) x 26%]. La rivalutazione non è conveniente.

### Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rivalutazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	,00	,00	,00	,00		
	RT106	,00	,00	,00	,00		

La mancata indicazione dei dati in dichiarazione non incide sull'efficacia della rivalutazione, ferma restando l'applicazione della sanzione per dichiarazione irregolare (violazione formale, sanzioni ex comma 1, art. 8, D.Lgs. n. 471/1997, da **250,00** euro a **2.000,00** euro).

## Quadro RM

### Quadro RM - Rivalutazione terreni

Ferma restando la struttura del quadro RM, ai fini della compilazione si evidenzia che nella **Sezione X**, righe da **RM20 a RM22**, vanno esposti i dati relativi alla **rivalutazione dei terreni** (sia edificabili che a destinazione agricola) riproposta per l'ennesima volta con l'art. 1, commi 1122 e 1123, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per i terreni **posseduti al 1° gennaio 2021**, con perizia giurata di stima e versamento dell'**imposta sostitutiva dell'11%** (prima rata o unica soluzione) effettuati **entro il 15 novembre 2021**.

## Quadro RM/RT

### Adempimenti per la rivalutazione

La rideterminazione del costo della partecipazione presuppone:

- la redazione e asseverazione di una perizia di stima del valore della partecipazione da parte di un professionista abilitato;
- il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima delle 3 rate annuali; entro il termine stabilito (15 novembre per le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022).

La mancanza di uno dei predetti adempimenti rende inefficace la rivalutazione. Il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima non pregiudica la rivalutazione ma comporta l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento; è tuttavia possibile la regolarizzazione con il ravvedimento.

I professionisti abilitati per la redazione della perizia per le partecipazioni sono gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori legali, nonché i periti iscritti alla CCIAA ex R.D. n. 2011/1934.

### Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il codice tributo da utilizzare è **8055** indicando quale anno di riferimento quello nel quale la rivalutazione è eseguita.

### Rivalutazione parziale

È possibile effettuare una rivalutazione parziale della partecipazione posseduta, ad esempio perché si intende procedere ad una cessione soltanto parziale della partecipazione.

---

<sup>206</sup> DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro RT

### Efficacia della rivalutazione

La rivalutazione è possibile anche nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta anteriormente all'asseverazione della perizia.

La rivalutazione non ha alcun effetto nell'ipotesi di recesso tipico, ossia qualora sia la società a liquidare al socio.

L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata **non ha rilevanza fiscale**.

---

<sup>206</sup> DR. MAURO NICOLA



FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Quadro RT

### Eredi e donatari

Chi ha ricevuto per successione o donazione una partecipazione in data posteriore alla data di riferimento in cui devono essere possedute le partecipazioni (ad es. dopo il 1° gennaio 2022), non può effettuare la rivalutazione in quanto alla predetta data non era in possesso del bene, tranne l'ipotesi del *de cuius* che avesse già conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia di stima.

Gli eredi/donatari che possedevano la partecipazione alla data di riferimento possono effettuare la rivalutazione; al fine di valutare la convenienza per detti soggetti, si ricorda che:

- per le partecipazioni acquistate per successione il costo riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di successione;
- per le partecipazioni acquistate per donazione il costo è invece quello riconosciuto in capo al donante.

<sup>209</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro RT

### Nuova rivalutazione

È possibile procedere ad una rivalutazione di una partecipazione già rivalutata in passato. In tal caso è necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva nella misura stabilita dalla disposizione in vigore in quel momento.

È possibile tuttavia alternativamente:

- detrarre dalla nuova imposta sostitutiva quella già versata in occasione di una precedente rivalutazione (anche in misura parziale perché ad esempio non è scaduto il versamento di una rata successiva);
- versare l'intera nuova imposta sostitutiva e chiedere il rimborso di quella già versata.

Lo scomputo di quanto già versato va successivamente indicato nel quadro RT del mod. Redditi PF relativo all'anno in cui è effettuata la rivalutazione.

Un caso particolare riguarda il contribuente che abbia rivalutato in precedenza soltanto una parte della partecipazione e ora intenda rivalutare la restante parte della partecipazione con una nuova rivalutazione.

La circolare Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 1/E, § 2.3, ha negato tale possibilità in quanto, in assenza di successivi acquisti, è necessario rivalutare per prime le partecipazioni già rivalutate in quanto sono quelle che si considerano acquistate per ultime (le partecipazioni si considerano acquistate alla data di riferimento della rivalutazione); in alternativa, secondo l'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere a rivalutare l'intera quota scomputando quando versato in precedenza.

<sup>210</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Dividendi

**Termina il 31 dicembre 2022 il regime transitorio dei dividendi.**

Il regime transitorio dettato dal comma 1006 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) prevede che le distribuzioni deliberate **ante 31 dicembre 2022** sono imponibili nelle seguenti misure:

1. **40%** per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (aliquota IRES – 33%);
2. **49,72%** per gli utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (aliquota IRES – 27,5%);
3. **58,14%** per gli utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (IRES – 24%).

La norma fa riferimento alla data della “**delibera**” **ante 31 dicembre 2022** e non alla data del pagamento/incasso dei dividendi da parte del socio.

Tuttavia, ADE in risposta ad un **Interpello** non pubblicato sostiene che i dividendi devono anche essere corrisposti entro il 31 dicembre 2022.

## Svalutazione titoli circolante

## Svalutazione titoli attivo circolante

### Art. 45, D.L. n. 73/2022

- 3-octies.** Considerata l'eccezionale situazione di **turbolenza** nei mercati finanziari, i soggetti che **non adottano i principi contabili internazionali**, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante **dall'ultimo bilancio annuale** regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 3-novies.** Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle **assicurazioni private**, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-octies del presente articolo sono stabilite **dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies sono stabilite **dall'Organismo italiano di contabilità**.
- 3-decies.** Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

## Elenchi Intrastat

## Elenchi Intrastat

**Tutto come prima!**



In sede di conversione in legge è stato modificato l'art. 3, comma 2, D.L. n. 73/2022 con ripristino del termine di presentazione degli elenchi periodici Intrastat entro il giorno **25 del mese** successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Invece dell'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre).

### **Decorrenza**

Dal 20 agosto 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 73/2022).

Quindi elenchi Intrastat del mese di luglio 2022 dovevano essere presentati entro il 25 agosto 2022 (e non al 31 agosto).

## Registri contabili

## Registri contabili

### Art. 1, D.L. n. 73/2022

**2-bis.** *All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono inserite le seguenti: "e la conservazione", le parole: "e, in ogni caso, considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in ogni caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono inserite le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".*



Modifica art. 7, comma 4-quater, del D.L. n. 357/1994: la tenuta di qualsiasi registro contabile con **sistemi elettronici** su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (entro 3 mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di **accesso, ispezione o verifica**, gli stessi risultino **aggiornati e vengano stampati** a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

IRAP - Deduzione del costo del lavoro  
a tempo indeterminato più semplice  
in dichiarazione

# IRAP

## IRAP, commi 8-9, Legge n. 234/2021

A decorrere dal **1° gennaio 2022** non è più dovuta l'**IRAP** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni** di cui alle lett. b) e c), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

**Rimangono** ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- s.n.c., s.a.s., società di fatto
- associazioni professionali / società tra professionisti
- società e enti soggetti IRES (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, ecc.).

*È comunque dovuto il saldo 2021 e la compilazione della dichiarazione IRAP 2022*

Commento a caldo:

- 1. viene tolta l'IRAP per chi già non l'avrebbe dovuta pagare ...**
- 2. effetti *distorsivi* nel mondo professionale: perché mantenere le associazioni professionali? Meglio smembrare ... e magari usufruire del forfetario !?**

## IRAP

### Art. 10, D.L. n. 73/2022

La modifica semplifica la formulazione delle deduzioni IRAP prevedendo:

- la **deducibilità** del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo **indeterminato**;
- il mantenimento delle ulteriori deduzioni per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato quali gli apprendisti, addetti alla ricerca e sviluppo, stagionali, disabili ecc..

Modifica art. 11,  
D.Lgs. n. 446/1197

*Entrata in vigore:*

- dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore DL 73/2022) ovvero dal 2021 per i soggetti "solari"
- in sede di conversione in legge è stato stabilito che, **ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.**

Quindi se più agevole si può compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche apportate.

## Welfare aziendale

## Welfare aziendale

Art. 12,  
D.L. n. 115/2022 - Aiuti-bis

Franchigia o non franchigia



1. Limitatamente al periodo d'imposta **2022**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale** entro il limite complessivo di euro **600,00**.

Elevato il limite del **fringe benefit** da 258,23 euro indicati nell'art. 51 TUIR.



### Attenzione

Per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro, si può riconoscere **anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro** (art. 2, D.L. n. 21/2022)

<sup>14</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Dichiarazione IMU 2021 - Termini di presentazione differiti

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Dichiarazione IMU 2021

Art. 35, D.L. n. 73/2022

**Differimento  
al 31 dicembre 2022**



Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, **commi 769 e 770**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.



### Attenzione

in sede di conversione in legge, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli **enti non commerciali**, di cui all'art. 1, **comma 770**, della Legge n. 160/2019.

<sup>26</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Dichiarazione IMU 2021

Decreto 29 luglio 2022

**Nuovo modello IMU/IMPI**



Il MEF con il Decreto 29 luglio 2022 ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI**, corredato dalle istruzioni e le specifiche tecniche. Archiviando così il modello approvato il 30 ottobre 2012.

Dal 7 settembre disponibile la versione aggiornata del software di controllo del file compilato.



### Attenzione

Per le dichiarazioni **IMPI** l'appuntamento è rinviato all'anno d'imposta 2022. Per i 2 anni precedenti i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei Comuni senza l'intervento dei contribuenti.

Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato.

<sup>26</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Dichiarazione IMU 2021

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI										Quadro A
N. d'ordine	Caratteristiche (1)		INDIRIZZO (2)							
	1	2								
Progressivo immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile									
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria/Qualità	Classe	T/U	N. Protocollo	Anno	
	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	
	Riduzioni (3)	Valore	% Possesso	Esenzione	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			Detrazione per l'abitazione principale		
	11	12	13	14	giorno	15	16	17	18	19
	Acquisto	Cessione	Altro	Descrizione Altro						
	17	18	19	20						
AGENZIA DELLE ENTRATE DI					ESTREMI DEL TITOLO					
										Esenzione Quadro temporaneo Aiuti di Stato 21

Il **campo 21** deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che risultano da provvedimenti emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni.

Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO

## Dichiarazione IMU 2022

Annotazioni **Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019**

Il contribuente **DEVE** attestare che si tratta di un'abitazione principale e che si sta effettuando la scelta di cui all'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per cui le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.



## Pagamenti 2022

DR. MAURO NICOLA


 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
 COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
 CONTABILI DI AREZZO

## Controlli formali precompilate dal 2023

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Precompilate 2023

Art. 6, D.L. n. 73/2022

Controlli formali  
art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973



1. Nel caso di presentazione della dichiarazione **precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, **non** si effettua il **controllo** formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta fermo il controllo della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni).
2. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che **non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**.
3. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo **visione** della **documentazione** esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'AdE effettua il controllo **formale** relativamente ai **soli** documenti di spesa che **non risultano indicati** nella dichiarazione precompilata.



### Attenzione

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **2022**, che saranno presentate nel **2023**.

<sup>14</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Comunicazione della conclusione dell'attività istruttoria

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Conclusione attività istruttoria

Art. 6-bis, D.L. n. 73/2022

Attività istruttoria



In caso di esercizio di **attività istruttorie** di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria **comunica** al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di **sessanta giorni** dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito **negativo** di quest'ultima.



### Attenzione

Le nuove disposizioni **non** si applicano ai controlli ex **art. 36-bis**, D.P.R. n. 600/1973. Quindi si applicherà agli inviti a comparire, ai questionari, ecc.

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Conclusione attività istruttoria

Art. 6-bis, D.L. n. 73/2022

Attività istruttoria



L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza **telefonica mobile** del destinatario, della **posta elettronica**, anche non certificata, o dell'**applicazione "IO"**.

Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il **contribuente** fornisce all'amministrazione finanziaria i propri **dati** al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.



### Attenzione

La comunicazione dell'esito **negativo** della procedura di controllo **non pregiudica** l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni.

<sup>23</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Compensazione dei crediti maturati

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Compensazione crediti

Art. 3-bis, D.L. n. 73/2022

Compensazione in F24



Viene prevista la possibilità per i **contribuenti** di effettuare **versamenti unitari** di **qualsiasi** imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).



### Attenzione

A decorrere dalla data di entrata in vigore di **apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze**, che dovrà **individuare e disciplinare** le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione (non già compresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 241/1997).

<sup>126</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Proroga del meccanismo di inversione contabile

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Inversione contabile

Art. 22, D.L. n. 73/2022

Reverse charge al 2026

Art. 199-bis, Direttiva IVA n. 2022/890/UE del 3 giugno 2022



L'art. 22 del D.L. n. 73/2022 prevede la **proroga** per tutte le misure di **reverse charge** disciplinate dall'art. 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. n. 633/1972.

<sup>236</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Inversione contabile

Art. 22, D.L. n. 73/2022

Reverse charge al 2026

Art. 199-bis, Direttiva IVA n. 2022/890/UE del 3 giugno 2022



Alle:

- cessioni di **telefoni cellulari** (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative ex art. 21, D.P.R. n. 641/1972);
- cessioni di **console da gioco, tablet, pc e laptop** nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato;
- trasferimenti di quote di emissioni di **gas a effetto serra**;
- cessioni di **gas** e di **energia elettrica**.

<sup>236</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

---

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Registrazione atti in termine fisso

Art. 14, D.L. n. 73/2022

Termine registrazioni atti



Da 20 a 30 giorni  
Unico termine ordinario

---

<sup>129</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



## Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Rimborsi fiscali agli eredi

Art. 5,  
D.L. n. 73/2022

Modifica art. 28  
TU Successioni e donazioni  
(D.Lgs. n. 346/1990)

I **rimborsi** fiscali di competenza dell'AdE, spettanti al defunto, sono erogati, **salvo diversa comunicazione** degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella **dichiarazione di successione** dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per **legge**, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale **riversa** l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

<sup>24</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Rimborsi fiscali agli eredi

Art. 5,  
D.L. n. 73/2022

Modifica art. 28  
TU Successioni e donazioni  
(D.Lgs. n. 346/1990)

Prov. 1° settembre 2022 (n. 2022/339178) ha approvato il modello di comunicazione

### 4. Modalità di predisposizione della Comunicazione

1. La Comunicazione è predisposta in **modalità** elettronica **esclusivamente** mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal **17 ottobre 2022**.

Prot. n. 2022/339178



<sup>245</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Quadro LM Regime forfetario

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

# Regime forfetario


**PERIODO D'IMPOSTA 2021**  
 CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
**REDDITI QUADRO LM**  
 Mod. N. \_\_\_\_\_  
 Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)  
 Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Quadro LM

No RE, RG o RF

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	Sostituisce regimi applicati regime forf. (art. 1, comma 44)		Assenza cause validità applicazione regime (art. 1, comma 27)		Nuovo attività (art. 1, comma 43)	
	1	2	3	4	5	6
LM22	Codice attività	Coefficiente reddituale	Componenti positivi	Diritto Autore Consulati	Reddito per attività	
LM23						
LM24						
LM25						
LM26						
LM27						
LM34	Artigiani e commercianti			Capitale proprio calcolato (art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. 28/2/99		
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali					
LM36	Reddito netto					
LM37	Perdite pregresse		Capitale proprio calcolato (art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 28/2/99			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
LM39	Imposta sostitutiva					

246 DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

# Regime forfetario

Per imprese individuali e professionisti

Imposta sostitutiva 5%/15%




- Redditi
  - Addiz. regionale e comunale
  - IRAP
- Ricavi o compensi max € 65.000 con riferimento all'anno precedente

Cassa

246 DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

## Regime forfetario



<sup>245</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Regime forfetario

### Requisiti di accesso

Nell'anno precedente aver, **contemporaneamente**:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 65.000 euro**;
- **sostenuto spese** per un importo complessivo **non superiore a 20.000 euro lordi** per lavoro **accessorio**, lavoro **dipendente** e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

<sup>246</sup> DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Regime forfetario

**Limite 65.000 €**

L'ammontare dei ricavi va individuato avendo riguardo al regime utilizzato nel periodo di imposta precedente:

- attività d'impresa in regime ordinario verifica della soglia di ricavi, facendo riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della **competenza**;
- imprese minori e attività professionale (quadro RE) o che ha applicato il regime fiscale di vantaggio (quadro LM) criterio di **cassa**.

## Regime forfetario

**Imposta di bollo**

**Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro i forfetari devono applicare l'imposta di bollo di 2 euro.**

L'imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a "Sì" del campo "Bollo virtuale".

## Regime forfetario

Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022

Fermo restando che l'**obbligo** di corrispondere la predetta **imposta di bollo** è in via principale **a carico del prestatore d'opera**, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il **rimborso dell'imposta**. In tale ipotesi, il **riaddebito** al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l'importo del **bollo addebitato in fattura al cliente** assuma la natura di **ricavo** o **compenso** e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

<sup>25</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Regime forfetario

Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022



- ✓ Interpretazione autentica ?
- ✓ 2021 => Ricavi 64.990 €
- ✓ Effetto SDI

<sup>25</sup>DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

## Regime forfetario

Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022



CODICE	NUOVO SUB CODICE	TIPO DI OPERAZIONE
N1		Escluse ex art. 15
N2 Non soggette	N2.1	Non soggette (NO reverse-charge)
	N2.2	Non soggette-altri casi
N3 Non imponibili	N3.1	Non imponibili-esportazioni
	N3.2	Non imponibili -cessioni intracomunitarie
	N3.3	Non imponibili-cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili-operazioni assimilate alle esportazioni
	N3.5	non imponibili a seguito dichiarazione d'intento
	N3.6	non imponibili-altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4		operazioni esenti
N5		regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6 Inversione contabile	N6.1	inversione contabile-cessione rottami
	N6.2	inversione contabile-cessione oro e argento puro
	N6.3	inversione contabile -subappalto nel settore edile
	N6.4	inversione contabile-cessione fabbricati
	N6.5	inversione contabile-cessione di telefoni cellulari
	N6.6	inversione contabile-cessione prodotti elettronici
	N6.7	inversione contabile-prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	inversione contabile-operazioni settore energetico
	N6.9	inversione contabile - altri casi
N7		IVA assolta in altro Stato UE

Imposta bollo



N2



N1

DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO



DR. MAURO NICOLA

FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO

**Grazie  
per l'attenzione  
prestata**



---

DR. MAURO NICOLA

 FONDAZIONE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI AREZZO